



**POLIZZA PER LA PROTEZIONE DALLA RESPONSABILITA'
CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE**

RC E CVT CICLOMOTORI E MOTOCICLI

Il presente SET informativo contenente:

- Documento informativo precontrattuale (DIP)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo)
- Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018
- Privacy

Sfera Auto

Numero Verde 800.76.71.03

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

Polizza RC Ciclomotori/Motocicli



Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: Società ABC Assicura

Prodotto: "Sfera Auto"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni causati a terzi, da conducente abilitato, dalla circolazione del veicolo in area pubblica, area a questa equiparata e area privata.
- ✓ Veicolo adibito a scuola guida: danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione purché in presenza di istruttore abilitato.
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati: su taxi o veicoli a noleggio con conducente o ad uso pubblico.

La Compagnia di assicurazione risarcisce i danni fino a un importo massimo indicato in polizza (c.d. massimale).

La legge prevede un massimale minimo per sinistro di 6,070 milioni di euro, per i danni alla persona, e di 1,220 milioni di euro, per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non comprende i danni alle cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- ✗ Il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- ✗ Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, del conducente o dei soggetti di cui al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico.
- ✗ Ove l'Assicurato sia una Compagnia, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto precedente.

L'assicurazione non comprende i danni causati a terzi:

- ✗ dalla circolazione del veicolo in aree aeroportuali;
- ✗ dalla partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive;
- ✗ dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.



Ci sono limitazioni alla copertura?

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- ! se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore (es. patente scaduta, non valida ecc...);
- ! se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- ! veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- ! veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- ! se il conducente del veicolo ha un'età inferiore a 26 anni compiuti qualora la formula tipo guida è "esperta";
- ! se il veicolo circola durante il periodo di sospensione della garanzia.

Per i casi di cui sopra, la Compagnia ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa). Limitatamente al caso di:

- guida "esperta", l'eventuale azione di rivalsa è limitata a 5.000,00 euro;
- conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'eventuale azione di rivalsa è limitata rispettivamente a 5.000,00 e 20.000,00 euro.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e in tutti gli stati aderenti all'Unione Europea nonché nel Principato di Monaco, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Regno Unito e Andorra.
- ✓ L'assicurazione, su richiesta, può essere estesa anche agli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, purché sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), le relative sigle internazionali identificative non risultino barrate.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o reticenti o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportino aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.
- La polizza, debitamente sottoscritta deve essere restituita alla Compagnia.
- In caso d'incidente devi denunciare l'evento entro tre giorni da quello in cui si è verificato, utilizzando l'apposito modulo (constatazione amichevole di incidente).
- In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, devi darne immediata comunicazione alla Compagnia. Analogo comportamento deve essere adottato anche in caso di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo. In tale circostanza devi fornire idonea documentazione che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
- Nel caso tu intenda sospendere il contratto, sei tenuto a darne comunicazione alla Compagnia e a restituire il certificato e la Carta Verde o a fornire autocertificazioni di distruzione/eliminazione degli stessi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato alla consegna della polizza. Il pagamento del premio avviene con periodicità annuale.
- Puoi pagare il premio con una delle seguenti modalità: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'Impresa.
- Il premio è comprensivo delle imposte, del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'intermediario (es. agente).



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- La copertura assicurativa, salvo diversa precisazione, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul certificato se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno dell'effettivo pagamento, e termina alla scadenza indicata sul certificato stesso senza necessità di disdetta. Dopo la scadenza la copertura rimane comunque attiva per ulteriori 15 giorni.
- La durata del contratto è indicata in polizza, e può essere annuale o temporanea (minimo 1 giorno massimo 6 mesi).
- In caso di furto del veicolo la copertura decade dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.



Come posso disdire il contratto?

- Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza annuale senza obbligo di disdetta.
- Qualora ci ripensassi, hai 14 giorni di tempo dalla decorrenza della copertura assicurativa per recedere dal contratto. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto al netto delle imposte e del SSN.
- E' possibile risolvere il contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo dandone tempestiva comunicazione alla Compagnia. In tal caso è previsto il rimborso della parte di premio R.C.Auto corrisposto e non usufruito che però non comprende la quota relativa alle imposte e al contributo al SSN.

Assicurazione R.C.Auto/Corpi veicoli terrestri (Ciclomotori e Motocicli)

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

ABC Assicura S.p.A.

Prodotto: "Sfera Auto"



Data di aggiornamento: 01/04/2021 - Il DIP Aggiuntivo R.C. auto pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Società.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Dati Societari

La Compagnia ha sede legale e sede sociale in Italia, Via Carlo Ederle n° 45 - 37126 Verona - tel. 0458391111 - fax 0458372333 - sito internet: www.abcassicura.it - e-mail: infoauto@abcassicura.it - indirizzo PEC: abc.assicura@pec.gruppocattolica.it.

L'indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni e documentazione è: Abc Assicura S.p.A. - Servizio Vendite - Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona oppure Casella Postale 31 - Viale del Lavoro 8 - 37135 Verona.

Autorizzazione all'esercizio dell'impresa

La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio quale impresa di assicurazione con D.M. 8 marzo 1982 - GU 18 marzo 1982 n. 76. Registro delle Imprese di Verona n° 00647820232. E' iscritta all'albo imprese IVASS - EX ISVAP n. 1.00054, Compagnia del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 8,8 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 8,9 milioni di euro - le perdite portate a nuovo sono pari a 4,4 milioni);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 3,6 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 3,7 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 5,6 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 5,1 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,57 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <http://www.abcassicura.it/corp.php?ida=2367>

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.

L'ampiezza dell'impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

Massimali	Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,070 milioni di euro per i danni alla persona e 1,220 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto.
Garanzie estese	Non sono previste particolari estensioni rispetto alla garanzia di base descritta nel DIP.

Tipo di guida	Puoi personalizzare la polizza in base al conducente, con una delle formule sotto riportate: • Guida libera, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da un qualsiasi conducente abilitato; • Guida esperta, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato, purché abbia un'età uguale o maggiore di 26 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa da parte della Compagnia fino alla concorrenza dell'importo di 5.000,00 euro; • Azienda, il veicolo, di proprietà di una persona giuridica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato. Per le motoslitte, le motocarrozze, i ciclomotori/motocicli e i quadricicli leggeri/trasporto persone adibiti ad uso noleggio con conducente o libero, o destinati a scuola guida o uso pubblico, non è prevista alcuna formula di personalizzazione riferita al conducente.
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (pacchetto Protezione Rivalsa RCA Smart)	Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro , la Compagnia rinuncia all'azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Sospensione e riattivazione del contratto	Puoi acquistare questa clausola se il tuo motociclo ha una cilindrata superiore a 50 cc. In presenza di questa clausola puoi sospendere il contratto e usufruire del premio pagato e non goduto in occasione della riattivazione. La sospensione è ammessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte nell'arco della vita annuale del contratto. Deve avere una durata minima di tre mesi e il premio pagato e non goduto, al momento della sospensione, non deve essere inferiore ad un mese. La riattivazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di sospensione.

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.AUTO pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C.Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

ASSISTENZA (opzionale)	
Garanzie di base	L'opzione di Assistenza "Small" prevede prestazioni di Soccorso stradale, di Assistenza al veicolo e di Assistenza alla persona. Qualora si verifichi un sinistro che renda impossibile l'utilizzo del veicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza, quali a titolo esemplificativo: il traino, l'officina mobile, un'auto sostitutiva, il rimborso delle spese d'albergo, l'invio di autista per il recupero del veicolo, informazioni medico sanitarie e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio conseguente a incidente stradale occorso al veicolo assicurato. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo le opzioni "Medium" o "Large" , che offrono i servizi della garanzia "Small" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi quali ad esempio: l'abbandono del mezzo all'estero, l'anticipo spese mediche, l'invio di autoambulanza, l'accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap, il prolungamento del soggiorno.
Limitazioni, esclusioni e rive	Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio. Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da: • Mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l'assistenza; • Gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • Stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l'assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; • Terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile l'erogazione della prestazione; • Dolo dell'assicurato; • Abuso di alcolici e psicofarmaci.

PROTEZIONE LEGALE (opzionale)	
Garanzie di base	Puoi scegliere tra due tipologie di coperture: • Protezione legale per la circolazione. La formula "Basic". Copre l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per l'assistenza legale nei casi, connessi alla circolazione del veicolo, che seguono: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi nei sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 Codice delle Assicurazioni), recupero dei danni subiti dal terzo trasportato, difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale. Sono altresì garantiti il coniuge, il convivente more uxorio, i figli minori e maggiori conviventi quando siano coinvolti in incidenti stradali come: pedoni, ciclisti, passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato, conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria; • Protezione legale per la patente. La formula base "standard" è una garanzia che tutela, la persona indicata in polizza o la persona che guida il veicolo assicurato con la R.C.Auto, dagli inconvenienti legati alla patente a punti. A titolo esemplificativo sono garantiti i seguenti casi: la difesa penale a seguito d'incidente stradale, l'opposizione o il ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada che comportano decurtazioni di punti o sanzioni amministrative accessorie (es. ritiro, sospensione o revoca della patente), la corresponsione di un'indennità per i costi sostenuti per la frequentazione di corsi per il recupero dei punti decurtati ovvero per il riottenimento della patente in caso di azzeramento dei punti. L'importo massimo per sinistro indennizzabile è pari a euro 8.000,00, relativamente alla protezione legale per la circolazione.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Puoi personalizzare la copertura con la Protezione Legale "Best", che offre i servizi di cui alla garanzia "Basic" con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi quali ad esempio: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi nei sinistri stradali, anche in caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento Diretto" (art. 149 Codice delle Assicurazioni - sinistri CARD), di gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 Codice delle Assicurazioni), assistenza in procedimenti di dissequestro del veicolo e sostenere controversie nascenti da inadempienze contrattuali, l'opposizione o il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente in seguito ad incidente stradale.
Limitazioni, esclusioni e rive	Massimali. Sono previsti massimali variabili per livello di copertura e garanzia. Esclusioni. Salvo deroghe specifiche contestualizzate nelle condizioni di assicurazione delle formule protezione legale per la circolazione, le garanzie non sono valide principalmente: • Per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere; • Per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente; • Se il conducente non è abilitato alla guida e/o se il veicolo è usato in difformità all'immatricolazione; • Nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o inerente l'omissione di fermata e assistenza; • Per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; • In materia fiscale e amministrativa; • Per controversie con la Compagnia.

PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale)	
Garanzie di base	Con questa garanzia la Compagnia corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un'indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Compagnia corrisponde agli eredi la somma assicurata. La garanzia è valida anche durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. L'importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da: • Un minimo di euro 20.000,00 per il caso morte ed invalidità permanente; • Ad un massimo di euro 45.000,00 per il caso morte ed euro 50.000,00 per l'invalidità permanente.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive: • Diaria da ricovero: che prevede la corresponsione di un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza; • Rimborso spese di cura: che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un'età compresa tra i 18 e gli 75 anni. Franchigie. E' prevista l'applicazione di una franchigia nella misura del 5%. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo; • Azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato; • Guida in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti; • Partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove; • Guerra, manovre ed esercitazioni militari, arruolamento volontario. • Pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore.
--	---

INCENDIO e FURTO (opzionale)	
Garanzie di base	Incendio. Prevede l'indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d'incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante. Furto. Prevede il rimborso per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: • Il danno da furto parziale è quantificato in 500 €; • In polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 €; • L'indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 €, ossia l'ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo non indennizzabile (150 €). Dall'ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest'ultima applicata al danno da luogo ad un valore (50 €) inferiore al minimo non indennizzabile. Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • Semplici bruciature non seguite da incendio; • Sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • Sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • Danni determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • Danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali; • Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • Conduzione da parte di persone non abilitate; • Danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano a bordo del veicolo; • Danni agli optional e accessori fono-audio-visivi non di serie.

GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale)	
Garanzie di base	Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per: • La riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano a bordo dello stesso; • La duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto; • Il ripristino del locale adibito ad autorimessa a seguito di incendio o scoppio del veicolo. L'importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base.

Limitazioni, esclusioni e rivalse	Esclusioni. Sono esclusi i danni: • Avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • Avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • Determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo.
--	---



Che cosa non è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Società?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (R.C.Auto) o di altra natura (es. incendio, furto ecc...). R.C.AUTO Il contraente o l'assicurato devono comunicare il sinistro R.C.AUTO alla Compagnia o all'Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia/Agenzia: • Se l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • Se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%; • Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: • I veicoli coinvolti sono più di due; • Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it. Garanzie diverse dall'R.C.AUTO Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all'evento dannoso o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dall'R.C.Auto (es. furto, protezione conducente, ecc..), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità. L'inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l'eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l'eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità. Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosiddetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l'applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito www.consap.it.
---------------------------------------	---

Qualora il **sinistro** sia invece definito al di **fuori della convenzione indennizzo diretto**, puoi **evitare l'applicazione del malus** offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa.

Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la polizza sia stata stipulata con "formula tariffaria Franchigia".

Gestione da parte di altre imprese

La gestione dei **sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale** è affidata a:

Assistenza	Protezione legale
IMA Italia Assistance Piazza Indro Montanelli, 20 - 20099, Sesto San Giovanni (MI), Principali riferimenti: • telefono: 800.82.81.69 oppure dall'estero al numero: +39 02 24128895; • assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it	ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia viale del Commercio n. 59 - 37135, Verona Principali riferimenti: • telefono centralino: 045.8290411; • fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557; • e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it; • fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dai contratti di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le **dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti**, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, **possono compromettere il diritto alla prestazione**.

Obblighi dell'impresa

Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta.

Tali comunicazioni vengono effettuati:

- Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti;
- Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente;
- Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti.

In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza.

Per i **sinistri** relativi a **garanzie diverse dalla R.C. Auto** (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, **entro 60 giorni** dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 15 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato.

Per i **sinistri** relativi alla **garanzia Protezione conducente** la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.

La Società si impegna a procedere alla liquidazione **entro 45 giorni** dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente/Assicurato.



Quando e come devo pagare?

Premio	In relazione alle garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc.) il premio deve essere pagato per l'intero all'emissione della polizza mediante le seguenti modalità: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'Impresa.
Rimborso	Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive all'R.C.Auto descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non dà diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Per le garanzie diverse dall'R.C.Auto la durata del contratto è indicata in polizza e può essere solo annuale. Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia invia al contraente o mette a tua disposizione presso l'agenzia con la quale hai stipulato il contratto una nuova proposta di premio. Il pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza e l'emissione di un'appendice di proroga o quietanza.
Sospensione	Qualora sia stata acquistata la clausola "Sospensione e riattivazione", per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, ne parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta. L'assenza del tacito rinnovo riguarda anche i rischi accessori (es: Protezione del conducente, incendio, furto, ecc.).
Ripensamento dopo la stipulazione	Per i contratti promossi e collocati con tecniche di vendita a distanza entro 14 giorni dalla decorrenza del contratto è possibile recedere dal contratto e ricevere in restituzione il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo ssn.
Risoluzione	Sia per la garanzia R.C.Auto che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il Prodotto Sfera Auto è rivolto al proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario) o all'utilizzatore, che intendono salvaguardare il loro patrimonio sia dai rischi connessi alla circolazione del veicolo e riconducibili alla propria responsabilità civile, sia da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo e non rientranti nella copertura R.C. Auto (ad esempio incendio, furto, eventi atmosferici, tutela legale, infortuni, ecc.).



Quali costi devo sostenere?

La provvigione riconosciuta agli intermediari (Agenti e Banche) è dettagliata sul contratto e in quietanza.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo: ABC Assicura S.p.A. <i>c/o Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.</i> Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) In alternativa al: • Fax: 02.21072280 • Email: reclami@abcassicura.it La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Per la garanzia R.C.Auto la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la garanzia R.C.Auto la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000,00 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria relativamente alle altre garanzie.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Si ricorda che il reclamante potrà attivare: - La procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCA la cui richiesta di risarcimento non supera i 15.000,00 €; - Per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'Ivass, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante - L'arbitrato relativamente alle garanzie diverse dall'RCA (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente).

PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETÀ DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
RC AUTO E CVT - MOTOCICLI E CICLOMOTORI

INDICE

GLOSSARIO	3
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE - SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE	9
RC AUTO - SEZIONE R.C.A.	14
SEZIONE ASSISTENZA - NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI	29
Assistenza Small, Medium e Large	29
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE	55
CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)	59
Incendio	59
Furto/Rapina	59
GARANZIE AGGIUNTIVE - NORME COMUNI	61
Pacchetto Estensioni Furto	61
PROTEZIONE CONDUCENTE	63
Invalidità Permanente	64
Morte per infortunio	66
Diaria da ricovero	67
Rimborso spese di cura per infortunio	67
SEZIONE SINISTRI - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	68
Sezione Responsabilità Civile Auto	68
Sezione Assistenza	69
Sezione Protezione Legale	69
Sezione Corpi Veicoli Terrestri	70
Sezione Garanzie Aggiuntive	71
Sezione Protezione Conducente	72

GLOSSARIO

TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA

Abitazione

La dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'Assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo, comprese quelle fono-audio-visive, fornite direttamente dalla casa costruttrice senza supplemento al prezzo base di listino.

Accessori fono-audio-visivi non di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente.

Aggravamento del rischio

Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumenta la probabilità del verificarsi del danno.

Allagamento

Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.

Alluvione

Evento caratterizzato da accumulo di materiale fluviale.

ARAG SE

Società Gestionaria alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri Protezione Legale.

Arbitrato

E' una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

Area aeroportuale

Area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione (il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato e i trasportati del veicolo indicato in Polizza).

Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente": l'Assicurato è il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, ossia il soggetto che risulta essere conducente del veicolo indicato in Polizza nel momento in cui si verifica il sinistro.

Attestazione dello stato di rischio

Documento che certifica la storia assicurativa del rischio assicurato (assenza/presenza di incidenti, classe di merito maturata ecc.) e che la Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto nel proprio sito.

Avente diritto

La persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (Contraente; ovvero qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Banca Dati

La banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Bufera

Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

Beneficiario

È il soggetto (persona fisica o giuridica) designato dal Contraente a cui la Compagnia deve la prestazione garantita dall'Assicurazione in caso di morte dell'Assicurato.
(Definizione riferita alla garanzia "Protezione Conducente").

Car sharing

Servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

Carta Verde

Certificato internazionale di Assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'Assicurazione obbligatoria R.C.A. ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde.

Stati in cui non è più necessario possedere la Carta Verde per la libera circolazione: Portogallo, Spagna, Andorra, Francia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Danimarca, Regno Unito, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia, Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Austria, Italia, Slovenia, Ungheria, Romania, Serbia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Malta e Cipro.

Stati in cui è ancora obbligatoria la Carta Verde: Russia, Bielorussia, Ucraina, Moldavia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Turchia, Azerbaigian, Iran, Israele, Tunisia, Marocco

Stati per i quali la Compagnia non rilascia la Carta Verde: Albania, Marocco.

c.c.

Codice Civile

Cessionario

La persona fisica o giuridica che subentra nel Contratto di Assicurazione.

Classe interna

Classe di merito assegnata al Contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni di Polizza del Contratto e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.

Classe di merito di conversione universale (CU)

Classe di merito assegnata obbligatoriamente al Contratto in base alle regole previste dai regolamenti/provvedimenti IVASS.

La classe di merito C.U. certifica la storia assicurativa e si basa su elementi oggettivi, uguali per tutte le compagnie assicuratrici che si muovono con le stesse regole.

Circolazione

Il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Compagnia

Si intende per definizione e in qualunque circostanza Abc Assicura.

Conducente

Colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Consap

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (www.consap.it).

Contraente

Il soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione, che paga il premio e che aderisce al Contratto di abbonamento.

Contratto

Il documento contrattuale di Assicurazione (detto anche Polizza).

c.p.

Codice Penale

c.p.c.

Codice Procedura Civile

c.p.p.

Codice Procedura Penale

C.V.T.

Corpi veicoli terrestri, ossia la garanzia del ramo assicurativo Auto che riassume diversi rischi (incendio, furto, kasko, ecc.) esclusa la garanzia R.C.A.

Degrado commerciale

La percentuale di svalutazione determinata dal rapporto tra il valore del veicolo a nuovo e quello che ha al momento del sinistro.

D.Lgs.

Decreto Legislativo

D.P.R.

Decreto del Presidente della Repubblica

Ebbrezza

Situazione di superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

Esplosione

Si intende lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Frana

Il distacco di terra e materiale roccioso da un pendio.

Franchigia

Importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ogni sinistro. La Compagnia assicurativa s'impegna a pagare la cifra che eccede la franchigia, fino al raggiungimento del massimale.

Familiare convivente

La persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.

Furto

È il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, che identifica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Guasto

Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Impresa di Assistenza

Impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale.

Infocar

Listino di Quattroruote Professional che identifica in modo univoco l'allestimento dei veicoli nuovi o usati.

Inondazione

Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

Incendio

È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.

Incidente

L'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro liquidabile a termini di Polizza.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente" l'infortunio è l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte o l'invalidità permanente.

Inondazione

Allagamento in tempi brevi di area ben definita da parte di una massa d'acqua dovuta a fenomeno naturale.

Invalidità permanente

La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

IVASS (ex ISVAP)

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Legge

Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.

Locatario

La persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base a un Contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Massimale

L'importo massimo che la Compagnia assicurativa è tenuta a corrispondere per i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dal sinistro. Il valore eccedente tale massimale dovrà essere corrisposto direttamente dall'Assicurato.

Minimo non indennizzabile

Parte di danno che a termini di Polizza rimane a carico dell'Assicurato.

Nucleo familiare

Il nucleo come si evince dallo stato di famiglia.

Optional non di serie

Le installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice, contestualmente all'acquisto con supplemento del prezzo base di listino, o da parte di ditte specializzate, documentabili con fattura o altro documento equivalente. Sono esclusi gli accessori fono-audio-visivi.

Patto di riservato dominio

È un Contratto di vendita con il quale l'acquisizione del diritto di proprietà è subordinata al pagamento dell'intero prezzo pattuito dalle parti in causa (art. 1523 cod. civ.).

Polizza

Il documento che comprova il Contratto di Assicurazione.

Portatore di handicap

La persona fisica che, a causa di una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che comporta difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, vive una situazione di svantaggio sociale nel contesto di riferimento.

P.R.A.

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio

La somma di denaro (comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge) dovuta dal Contraente alla Compagnia per la copertura assicurativa.

Procedimento penale

È una successione di atti avviata dall' autorità giudiziaria che va dall'iscrizione della notizia reato alla pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Proprietario

L'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

È il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

R.C.A.

Responsabilità Civile Auto, ossia la responsabilità del conducente e del proprietario (usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, e locatario in caso di veicolo concesso in leasing) di un veicolo per i danni involontariamente causati ad altri (persone e/o cose) durante la circolazione dello stesso.

Responsabilità concorsuale

Responsabilità attribuita in misura percentuale a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità principale

Responsabilità prevalente o superiore attribuita a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Ricovero

La permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Relativamente alla garanzia "Protezione Conducente": il ricovero deve intendersi come la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura (pubblico o privato), regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento diretto

Procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge alla Compagnia per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Scoperto

La parte di danno indennizzabile a termini di Polizza che **rimane a carico dell'Assicurato**.

Sforzo

Si intende l'evento straordinario e improvviso in cui, per vincere una resistenza esterna, è richiesto l'impiego di una energia muscolare superiore alla possibilità fisiche dell'Assicurato.

(Termine riferito alla garanzia "Protezione Conducente").

Sinistro

Evento dannoso, accidentale e imprevisto, che interrompa il normale svolgimento della circolazione stradale, per il quale è prestata la garanzia.

Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incidente, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.

Smottamento

Scivolamento verso il basso di terreni imbevuti d'acqua.

Società (altre)

Altre aziende, oltre quelle citate, che cooperano con la Compagnia.

Società Gestionaria

La Società che gestisce i sinistri Protezione Legale.

Sostanze stupefacenti o psicotrope

Sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Struttura Organizzativa

È La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. (Definizione relativa alla Sezione Assistenza).

Tariffa

I prezzi stabiliti dalla Compagnia in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del Contratto.

Tempari

Prospetti che precisano i tempi base per le varie fasi di lavorazione, in alcune aziende industriali o artigianali.

Tempesta

Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h.

Terzi

Coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge.

Transazione

Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Tromba d'aria

Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Uragano

Tempesta caratterizzata da venti con velocità di oltre 118 km/h.

Valore assicurato

il valore del veicolo esclusi gli accessori ed optional non di serie, ossia forniti dalla casa costruttrice con supplemento sul prezzo base di listino o da altra azienda specializzata previo rilascio di regolare fattura o altro documento equivalente.

Veicolo

Ciclomotore, motociclo, motocarozzetta, motoveicolo per trasporto promiscuo, quadriciclo leggero, quadriciclo trasporto persone adibiti a:

- uso privato,
- noleggio libero,
- noleggio con conducente,
- scuola guida,
- uso pubblico.

Limitatamente alla sezione Assistenza: motociclo di oltre 50 cc immatricolato in Italia.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

Premessa

Nella presente sezione sono descritte le norme comuni alle garanzie trattate nel presente fascicolo e di seguito dettagliate:

- Sezione R.C.A.: offre la garanzia R.C.A. e altre garanzie acquistabili facoltativamente
- Sezione Assistenza: offre la garanzia di Assistenza acquistabile facoltativamente nelle forme: Small, Medium, Large
- Sezione Protezione legale: offre la garanzia di Protezione legale acquistabile facoltativamente
- Garanzie C.V.T. (Incendio e Furto)
- Garanzie Aggiuntive (pacchetto Large)
- Protezione Conducente (Invalidità permanente, Morte per infortunio, Diaria da ricovero e Rimborso spese di cura per infortunio).

Articolo 1

Dove vale la copertura

L'assicurazione, salvo diversa indicazione per le singole garanzie, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, **su richiesta dell'assicurato**, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Sezione Protezione Legale

Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tutti gli Stati d'Europa e negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mediterraneo in tutti i casi indicati nell'art. 2 "Casi garantiti" della sezione Protezione Legale.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Articolo 2

Quando e come devo pagare

Il Premio può essere pagato in un'unica soluzione oppure frazionato in più rate con l'eventuale applicazione di una maggiorazione del Premio.

Il Premio, o la prima rata di Premio, devono essere pagati all'emissione della Polizza, se non versato il Premio, l'Assicurazione resta sospesa fino al pagamento. Le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il Premio.

Il Premio è dovuto per l'intero periodo assicurativo anche se è stato concesso il pagamento frazionato.

Il pagamento deve essere eseguito alla Compagnia, che rilascerà il certificato e la relativa Carta Verde (se prevista).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- Il pagamento del premio può essere eseguito tramite: ordini di bonifico e altri mezzi di pagamento bancario o postale nonché sistemi di pagamento elettronico e il pagamento mediante carte di credito sul sito internet dell'Impresa.

Articolo 3

Diritto di ripensamento

Entro 14 giorni dalla decorrenza del Contratto, il Contraente ha diritto di recedere dal Contratto. In tal caso la Compagnia provvederà a restituire al Contraente il premio pagato e non goduto al netto di imposte e contributi, trattenendo la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto.

Per avvalersi di questo diritto, **il Contraente deve comunicare la sua decisione di recedere dal Contratto, assumendosi l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde**, se rilasciata, e **distruggere o restituire** alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente **manifesta per iscritto la volontà di esercitare tale diritto, nel rispetto delle suddette modalità**, cesserà la copertura assicurativa e la Compagnia provvederà a rimborsare il Contraente.

Restituzione del premio	1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua
-------------------------	---

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi (Certificato di assicurazione e Carta verde, se rilasciata) **dopo l'esercizio del diritto di ripensamento, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.**

Articolo 4

Modalità di sottoscrizione del Contratto

Il contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza (inclusa la presenza delle coperture assicurative richieste e la correttezza dei massimali/somme assicurate, delle franchigie e degli scoperti), deve firmarla e restituirla alla Compagnia.

Articolo 5

Quando inizia e quando finisce la copertura

Il Contratto di Assicurazione non prevede il tacito rinnovo e a scelta del Contraente può avere le seguenti durate:

- annuale**, il contratto ha durata annuale;
- annuale più frazione**, la Polizza ha validità per l'intero periodo assicurativo sottoscritto (anno intero più frazione);
- temporanea**, il contratto può avere una durata massima di 180 giorni e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza.

I contratti stipulati nelle forme **annuale e annuale più frazione s'intendono risolti dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del Contratto non producendo più alcun effetto, salvo che, entro i predetti quindici giorni, non sia stato stipulato un nuovo Contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura, anche se stipulata con altra compagnia.**

La Compagnia, almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto (salvo il caso di Polizza temporanea), mette a disposizione del Contraente una nuova proposta assicurativa.

L'accettazione della proposta, mediante pagamento del relativo Premio, implica l'accettazione delle nuove condizioni di Premio e di Polizza.

Qualora il Contraente non accettasse la proposta di rinnovo, il Contratto s'intende risolto nei termini qui descritti.

Le garanzie assicurative espressamente indicate in Polizza operano dalle ore 24 del giorno:

- di decorrenza indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati;
- di pagamento del Premio o della prima rata, se questo avviene successivamente alla data indicata in Polizza.

In caso di frazionamento del Premio, se il Contraente non paga le rate di Premio successive alla prima, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza della frazione pagata e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. Gli eventuali sinistri verificatisi in tale periodo non sono considerati in copertura.

L'Assicurazione può avere effetto da un orario diverso dalle ore 24 qualora sia espressamente indicato in Polizza e/o nel certificato di Assicurazione.

Articolo 6

Che obblighi ho (dichiarazioni inesatte e reticenze e comunicazioni del Contraente)

Le dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892, 1893 e 1894 del c.c.), o la mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio (art. 1898 del c.c.), possono comportare l'annullamento della polizza, la perdita del diritto all'indennizzo o l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa totale o in proporzione, della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, per i danni pagati a terzi.

Relativamente alla garanzia di R.C.A., la Compagnia eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla norma.

Articolo 7**Risoluzione del Rapporto**

Il Contratto non è soggetto a tacito rinnovo e quindi le garanzie cesseranno di avere efficacia alla scadenza prevista.

Articolo 8**Cessazione del rischio**

In caso di:

- vendita o messa in conto vendita del veicolo;
- distruzione, demolizione od esportazione definitiva dello stesso;
- furto o rapina senza ritrovamento;

il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia:

- **fornendo la relativa documentazione e**
- **assumendo l'impegno di non utilizzare** certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La Compagnia, su richiesta del contraente, provvederà alla gestione del contratto con una delle seguenti soluzioni:

- trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione);
- risoluzione del contratto;
- cessione del contratto;
- sospensione del contratto.

Trasferimento della copertura assicurativa ad altro veicolo indicato dal contraente (sostituzione)

Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può **chiedere che la copertura la copertura assicurativa sia trasferita ad altro veicolo:**

- di proprietà dello stesso contraente, o del proprietario se persona diversa;
- locato dallo stesso contraente, o dallo stesso proprietario se persona diversa, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine purchè non inferiori a 12 mesi;
- di proprietà di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui la titolarità dello stesso fosse in capo ad una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata da parte del o dei comproprietari cedenti.**

In tutti i casi il contraente, o il proprietario se persona diversa, dovrà **fornire copia del libretto relativo al nuovo veicolo da assicurare.**

La Compagnia si riserva la facoltà di accettare la richiesta.

Nel caso in cui l'operazione comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio dello stesso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di sostituzione.

Relativamente alla garanzia Assistenza, qualora la sostituzione avvenga con un veicolo per il quale non è prevista la commercializzazione della stessa, il premio pagato e non goduto, di detta garanzia, verrà rimborsato.

Rimborso premio pagato e non goduto (garanzia Assistenza)	1/360 del premio netto annuo per ogni giorno non goduto
---	---

Nel caso di eliminazione delle garanzie accessorie, eseguita a qualsiasi titolo, la Compagnia non effettuerà alcun rimborso, ma procederà all'adeguamento in occasione dell'eventuale rata successiva.

Risoluzione del contratto

Il contraente può risolvere il contratto avendo diritto alla restituzione della parte di premio R.C.A. corrisposta e non usufruita, dal momento dell'inoltro **della copia:**

- **del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà** con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo;
- **dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della targa del veicolo** (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di demolizione o esportazione definitiva del veicolo;

Nel caso in cui il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè in pari data il Contraente abbia assunto l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

Restituzione premio	1/360 del premio netto annuo per ogni giorno di garanzia residua
---------------------	--

Per i casi di furto o rapina, la risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, ha effetto:

- **previa consegna della denuncia** presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza,
- **dal giorno successivo** a quello della denuncia stessa.

Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, **il Contraente è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio** con diritto alla restituzione dello stesso come indicato.

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Compagnia non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione del Contratto.

In tutti i casi, in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di assunzione dell'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

Casi specifici

In caso di:

- furto o rapina, senza ritrovamento,
- incendio totale,

la risoluzione del Contratto, ha effetto, previa **consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza**, dal giorno successivo a quello della denuncia stessa, **senza restituzione della parte di premio C.V.T. corrisposta e non usufruita**. Se il Contratto è stato emesso con frazionamento, la Compagnia provvederà all'incasso delle eventuali rate di premio successive al furto o all'incendio totale dietro rilascio di apposita quietanza.

In assenza dell'idonea documentazione giustificativa, in tutti i casi, il contratto si risolve senza restituzione di premio.

Cessione del Contratto

Nel caso in cui il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Compagnia provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

Sul contratto ceduto **non sono ammesse sospensioni o variazioni** di qualsiasi tipo, salvo ulteriori cessioni di contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo, la Compagnia non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Sospensione del contratto

Il contraente può chiedere che il contratto sia sospeso e quindi eventualmente riattivato, se ha acquistato l'opzione "Sospensione". Per il dettaglio sulle regole di funzionamento dell'opzione vedere: Sezione R.C.A., art. 1 - "Cosa è assicurato" - opzioni facoltative con pagamento di un premio aggiuntivo.

Articolo 9

Sostituzione del certificato

Nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione del certificato, la Compagnia vi provvederà previo eventuale conguaglio di Premio.

Il Contraente si impegna a non utilizzare e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate del Certificato da sostituire e della Carta Verde, se rilasciata.

Per il rilascio di duplicati in caso di deterioramento, smarrimento, sottrazione o distruzione si osserva quanto segue:

- in caso di deterioramento, il Contraente deve distruggere il documento deteriorato;
- in caso di sottrazione il Contraente deve fornire alla Compagnia la prova di avere denunciato il fatto alle Autorità competenti;
- in caso di smarrimento o distruzione, il Contraente, in alternativa alla denuncia, potrà fornire una sua dichiarazione circa l'evento accaduto.

Articolo 10

Mancata autocertificazione distruzione/eliminazione Certificato e Carta Verde

Qualora il Contraente non provveda alla distruzione del Certificato e della Carta Verde (se rilasciata), la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, a seguito di danni causati dalla circolazione del veicolo stesso.

Articolo 11**Altre assicurazioni**

L'assicurato **deve comunicare per iscritto** alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato **deve darne avviso** a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Il doloso inadempimento, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

Articolo 12**Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente Contratto se il Contraente:

- è "Consumatore" ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo, è competente il giudice del luogo di residenza o di domicilio del contraente;
- non è "Consumatore", è competente l'autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Compagnia).

Articolo 13**Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge e relativi all'assicurazione **sono a carico del Contraente**.

RC AUTO

SEZIONE R.C.A.

Articolo 1

Che cosa è assicurato

La Compagnia assicura, in conformità della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'Assicurazione, impegnandosi a corrispondere **entro i limiti convenuti** le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel Contratto.

Qualora venga dichiarato in Polizza che il veicolo traina un rimorchio, l'Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni derivanti dal traino dello stesso.

La Compagnia inoltre assicura:

- a. la circolazione del veicolo assicurato in aree private;
- b. la responsabilità dell'istruttore, **nel caso di veicolo adibito a scuola guida**, per i danni causati a terzi dall'allievo durante l'esercitazione. Viene considerato terzo:
 - l'allievo conducente quando è alla guida del veicolo, salvo durante l'effettuazione dell'esame;
 - l'esaminatore e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

La condizione è identificata in polizza come condizione speciale B.

- c. **relativamente alle motocarrozzette date a noleggio con conducente o ad uso pubblico**, la responsabilità del Contraente, o del proprietario se persona diversa, e del conducente, per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto. Sono ugualmente esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**

La condizione è identificata in Polizza come condizione speciale C.

Per questi casi, i massimali indicati in Polizza sono destinati:

- anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'Assicurazione obbligatoria;
- per la parte non assorbita dai suddetti, ai risarcimenti dovuti sulla base delle estensioni sopra indicate.

OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione

RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (PACCHETTO PROTEZIONE RIVALSE RCA SMART)

La Compagnia, **solamente per il primo Sinistro**, rinuncia alla rivalsa nei confronti del Conducente, del proprietario o locatario del veicolo identificato in Polizza, qualora lo stesso, al momento del Sinistro, risulti in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO

Sospensione

Nel caso in cui il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di Contratto, deve darne comunicazione alla Compagnia impegnandosi a non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e a distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate.

In caso di utilizzo dei documenti assicurativi dopo l'assunzione di impegno, la Compagnia si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul Contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati.

La sospensione:

- ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde oppure dalla data dell'autocertificazione di distruzione/eliminazione degli stessi. In caso di furto del veicolo ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata alle Autorità competenti;
- può essere concessa una volta per anno solare e fino ad un massimo di 2 volte per anno assicurativo del Contratto.

All'atto della sospensione la Compagnia rilascia un'appendice.

ESCLUSIONI

La sospensione non è consentita:

- per veicoli aventi uso diverso da privato e/o cilindrata inferiore o uguale a 50 cc,
- se il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato e non goduto è inferiore a 1 mese,
- per i contratti di durata inferiore all'anno,
- per i contratti ceduti,
- per i contratti amministrati con "libro matricola",
- per i contratti d'Assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione.

Riattivazione

La riattivazione del Contratto avviene su richiesta del Contraente per lo stesso o un altro veicolo.

Nel caso in cui si tratti dello stesso veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- stata trasferita ad uno dei soggetti di cui alla sezione "Gestione della sostituzione e della classe di CU" dell'articolo 7 "Bonus/Malus (condizione speciale: O - Ciclomotori; P - Motoveicoli)".

Nel caso in cui si tratti di altro veicolo, l'operazione è ammessa purché la proprietà sia:

- del medesimo intestatario al P.R.A.;
- del medesimo locatario, nel caso di contratti di locazione o di noleggio a lungo termine non inferiori a 12 mesi;
- di una o più delle persone intestatarie del veicolo alienato, nel caso in cui ne sia titolare una pluralità di soggetti, **previa consegna della dichiarazione di rinuncia della classe di merito maturata** da parte del o dei comproprietari cedenti.

La riattivazione per un veicolo diverso da quello inizialmente assicurato è ammessa purché quest'ultimo risulti venduto, posto in conto vendita, distrutto, demolito, esportato definitivamente o sia stato oggetto di furto senza ritrovamento.

NOTA BENE:

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto:

- una **durata minima pari o superiore a tre mesi**, con la riattivazione, la scadenza annuale del contratto viene prorogata per un periodo di tempo pari a quello della durata della sospensione. Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia.
- una **durata inferiore a tre mesi**, non si procede alla proroga della scadenza.

Se il Contraente non provvede alla riattivazione entro dodici mesi dalla sospensione, il Contratto si estingue. Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del Contratto, la Compagnia restituirà, **previa richiesta dell'assicurato** ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita.

Restituzione premio	1/360 del premio netto annuo per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione
---------------------	---

Articolo 2**Cosa non è assicurato**

L'Assicurazione non comprende i danni a cose e alla persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'Assicurazione non comprende i danni alle cose subiti da:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Non sono poi assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati a terzi:

- dalla circolazione in aree aeroportuali;
- dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e a tutte le verifiche previste nel regolamento di gara;
- dalla circolazione del veicolo all'interno di circuiti.

La Compagnia non sarà tenuta a prestare, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente Polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia

forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

Articolo 3

Limitazioni alla copertura

L'Assicurazione non è operante nel caso di:

- conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore (ad es.: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perché la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta). Tuttavia, la Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri causati da conducente con **patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempre che la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro**, o successivamente, se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso;
- conducente alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada. Tuttavia, la Compagnia limita il proprio diritto di rivalsa **solamente nel caso di conducente che guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope**, indipendentemente dall'ammontare del danno, a:

Guida in stato di ebbrezza	Euro 5.000
Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope	Euro 20.000

- veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;
- veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";
- se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- danni causati dalla circolazione del veicolo durante il periodo di sospensione della garanzia.

Nei precedenti casi, e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

Articolo 4

Formule di personalizzazione in base al tipo guida

Il Contraente può scegliere tra queste diverse formule:

PERSONALIZZAZIONE	CARATTERISTICHE	RIVALSA
GUIDA LIBERA	Proprietario: persona fisica Conducente: qualunque conducente	Nessuna
GUIDA ESPERTA	Proprietario: persona fisica Conducente: di età uguale o maggiore ai 26 anni	Fino a euro 5.000 (se il conducente, al momento del sinistro, è minore di 26 anni)
AZIENDA	Proprietario: persona giuridica Conducente: qualunque conducente	Nessuna

E' prevista la formula "SENZA PERSONALIZZAZIONE" per i seguenti veicoli: autotassametro (taxi), autovettura noleggio libero e noleggio con conducente, autovettura adibita a scuola guida.

Relativamente alla formula di personalizzazione "GUIDA ESPERTA", la rivalsa non sarà esercitata nel caso in cui:

- l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del Sinistro sia dovuto a stato di necessità (come definito dall'art. 54 del c.p.);
- veicolo guidato dal titolare di un'officina di autoriparazione o da un suo dipendente preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- perdita della disponibilità del veicolo da parte dell'Assicurato a seguito di fatto doloso di terzi.

Articolo 5

Attestazione dello stato di rischio

La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (www.click.abcassicura.it), l'attestazione dello stato di rischio **almeno 30 giorni prima della scadenza** annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione.

L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (www.abcassicura.it) al link "attestato di rischio".

Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto:

- il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione;
- la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario;
- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni.

La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. **Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa**, così come da regolamento IVASS n. 9/2015.

Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del Contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
- cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.

Articolo 6

Formula tariffaria Pejus (condizione speciale - G)

Premessa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma "Pejus", che prevede maggiorazioni della tariffa qualora la Compagnia, nel periodo di osservazione, come sotto definito, abbia provveduto al pagamento anche parziale di danni conseguenti a sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale.

Periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito (C.U., in bonus o in malus) e per l'applicazione del Pejus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **in caso di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto la classe di merito C.U. e l'eventuale Pejus, vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE C.U. D'INGRESSO

1. Il Contratto è assegnato alla classe C.U. 14 se:

- il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
o
- il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

2. **Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una **dichiarazione di mancata circolazione** per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40/2007. In questo caso il cliente dovrà produrre:
- copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
 - copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.
- I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. **In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe C.U. 18 e soggetto all'applicazione del "Pejus" del 25%.**

RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione al "Pejus" e alla classe di merito C.U. avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa;
- sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.

Veicolo Assicurato presso altra Impresa assicurativa

1. Assegnazione della classe

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
- al "Pejus" sulla base della tabella sotto riportata:

Tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus"

Classe C.U. di assegnazione	Sinistri nell'ultimo periodo di osservazione			
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 o più Sinistri
Da classe 1 a classe 18	Tariffa fissa (Pejus)	Pejus + 5%	Pejus + 15%	Pejus + 25%

Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati

Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- a. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
- b. **richiede al Contraente una dichiarazione scritta** per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e del Pejus.**

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia **richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio.** Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.

Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. ed eventuale Pejus, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

3. Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione

L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il contratto è assegnato alla classe C.U. 14, senza applicazione di alcun Pejus.

4. Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:

- **il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,**
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);
- b. **in presenza di sinistri:** determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U. (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, e sulla base della sinistrosità pregressa dichiarata si procederà all'applicazione della tariffa "Pejus" sulla base delle regole di cui alla "tabella di conversione dalla classe CU al "Pejus" di cui al punto 1 della presente sezione.

Il Contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.

5. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, **il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo** e il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla tariffa Pejus.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato nella classe C.U. 14.

6. Assegnazione alla massima classe C.U. e applicazione della massima maggiorazione di Pejus in caso di mancata presentazione della documentazione.

Si procede all'assegnazione alla classe di C.U. 18 e all'applicazione del Pejus del 25% nei seguenti casi:

Indisponibilità dell'attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio
Validità dell'attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente

Si procede all'assegnazione della classe C.U. 14 e all'applicazione del Pejus del 25% nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.

7. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe C.U. (18) o l'applicazione del massimo Pejus di penalizzazione (25%) per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe C.U. e al "Pejus" in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione

Nella determinazione della classe di merito C.U. così come del "Pejus" si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Imprese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia:

- nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi);
- e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo". Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto.

Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia.

Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.

Tabella delle regole evolutive delle classi C.U.

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella delle regole di assegnazione del "Pejus"

Sinistri nel periodo di osservazione			
0	1	2	3 o più
Tassa fissa (Pejus)	Pejus + 5%	Pejus + 15%	Pejus + 25%

3. Passaggio senza seguito di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:

- assegnerà il Contratto alla classe di merito C.U. alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
- e procederà al conguaglio tra il maggior premio percepito per effetto del Pejus e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

4. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive e di assegnazione" con i conseguenti conguagli del premio.

5. Riscatto del sinistro

In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (pejus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:

- alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
- o alla Compagnia (per gli altri sinistri)

il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

6. Aggiornamento dello stato di rischio

Nel caso in cui si cessi il rapporto assicurativo, la **Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio** sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:

- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;

- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).
- L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE CU

Premesso che:

- in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
- e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito C.U.:
- in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
e
- nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018. Si rimanda all'omonima sezione contenuta nell'art. 7 "Bonus/Malus (condizione speciale: O - Ciclomotori; P - Motoveicoli)", per tutti i dettagli in termini di applicabilità.

Articolo 7

Bonus/Malus (condizione speciale: O - Ciclomotori; P - Motoveicoli)

Premessa

La presente Assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri definiti nel periodo di osservazione, e si articola in 15 classi di merito interne (dalla 1E alla 10) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.

Periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole evolutive delle classi di merito, in bonus o in malus, si considerano i seguenti periodi di osservazione:

- **in caso di nuova emissione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio.
- **In caso di rinnovo:** inizia dalla scadenza del periodo di osservazione precedente e dura 12 mesi.

STIPULA DI UN NUOVO CONTRATTO

All'atto della stipulazione di un nuovo Contratto le classi di merito interna e C.U. vengono assegnate sulla base delle dichiarazioni del Contraente e delle regole riportate di seguito.

ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE D'INGRESSO

1. Il Contratto è assegnato alla classe interna 6 (C.U. 14) se:
 - il veicolo è immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
o
 - il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
2. **Il Contraente è tenuto a fornire la copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsto dalla normativa vigente e, all'occorrenza, la copia dell'appendice di cessione del Contratto. Se la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulta di tre o più mesi antecedente all'effetto del Contratto, il Contraente deve fornire una dichiarazione di mancata circolazione per il periodo che intercorre tra la data di immatricolazione e la data di effetto del Contratto stesso.
3. In deroga ai punti precedenti sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati *dall'art. 134 comma 4-bis della Legge*. In questo caso il cliente dovrà produrre:
 - copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà, previsti dalla normativa vigente, relativi al veicolo da assicurare e al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
 - copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) se il veicolo da assicurare è intestato ad un familiare convivente con il proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.
4. In mancanza della documentazione giustificativa di cui ai punti precedenti, il Contratto è assegnato alla classe interna 10 (C.U. 18).

RECUPERO DELLA CLASSE DI MERITO

Nel caso in cui il Contratto stipulato con la Compagnia si riferisca ad un veicolo già assicurato, l'assegnazione alla classe di merito avviene:

- sulla base dell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, tramite l'accesso alla Banca Dati, nel caso in cui il veicolo sia assicurato presso altra Impresa assicurativa;

- sulla base delle regole evolutive elencate nella sezione "rinnovo del Contratto" nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato con la Compagnia.

Veicolo assicurato presso altra Impresa assicurativa

1. Assegnazione della classe

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti già assicurato presso altra Impresa di Assicurazione, il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito CU riportata sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati;
- alla classe di merito interna sulla base della seguente tabella.

Tabella di conversione della classe C.U. alla classe interna

Classe C.U. di assegnazione	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 o più Sinistri
1	1E	3	10
2	1E	3	10
3	1E	3	10
4	1E	3	10
5	1D	4	10
6	1C	5	10
7	1B	6	10
8	1A	7	10
9	1	8	10
10	2	9	10
11	3	10	10
12	4	10	10
13	5	10	10
14	6	10	10
15	7	10	10
16	8	10	10
17	9	10	10
18	10	10	10

Nel caso in cui sull'attestazione di rischio, acquisita telematicamente tramite l'accesso alla Banca Dati, non sia specificata la classe C.U. di assegnazione e la forma tariffaria riportata sia "Tariffa fissa" o "Franchigia", la collocazione alla classe di CU sarà assegnata in base alle seguenti regole:

Formula "Tariffa fissa"	Assegnazione alla classe CU 14 Senza valorizzazione della sinistrosità pregressa
Formula "Franchigia"	Assegnazione alla classe CU secondo la tabella sottostante Con valorizzazione della sinistrosità pregressa

Anni senza Sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

2. Indisponibilità dell'attestazione di rischio nella Banca Dati

Se al momento della stipula del Contratto l'attestazione di rischio non risulta, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Compagnia:

- a. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purché non scaduto da oltre 5 anni,
- b. **richiede al Contraente una dichiarazione scritta** per il periodo residuo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., **che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere a una corretta assegnazione della classe di merito CU e della classe interna.**

Qualora il Contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il Contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati. In caso di completa assenza in Banca Dati dell'attestazione di rischio utile e nell'impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Compagnia **richiede al Contraente la dichiarazione scritta come da comma precedente per l'intero quinquennio.** Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di Assicurazione forniti dal Contraente a supporto della citata dichiarazione.

La Compagnia verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del Contratto.

Società posta in liquidazione coatta amministrativa

Nel caso in cui il veicolo risulti assicurato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati, il Contratto sarà assegnato alla classe C.U. e quindi interna, sulla base della **dichiarazione sostitutiva di attestato** rilasciata, su richiesta del Contraente, dall'Impresa di assicurazioni o dal commissario liquidatore.

3. Validità dell'attestazione di rischio e mancata circolazione

L'attestazione di rischio conserva una validità di 5 anni; tuttavia, decorsi 15 giorni dalla scadenza del Contratto l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una **dichiarazione, sottoscritta del Contraente o dal proprietario del veicolo, di mancata circolazione**, riferita al periodo intercorrente tra la scadenza riportata sull'attestato e l'effetto del nuovo Contratto.

Nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto (oltre 5 anni) e in presenza di una dichiarazione di mancata circolazione, redatta come sopra, il Contratto è assegnato alla classe interna 6 (C.U. 14).

4. Veicolo già assicurato all'estero

Nel caso in cui il veicolo da assicurare risulti essere stato assicurato all'estero:

- **il Contraente deve consegnare una dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero,**
- che consenta l'assegnazione a una delle classi C.U., partendo dalla classe 14 ("classe d'ingresso"),
- sulla base degli anni di copertura assicurativa e della sinistrosità pregressa.

Le regole da applicare sono le seguenti:

- a. **in assenza di sinistri:** classe d'ingresso - anni di copertura assicurativa dichiarati (es.: dichiarazione di copertura assicurativa per un periodo pari a 10 anni e assenza di sinistri, verrà assegnata la classe CU 4, ossia classe 14 - 10);
- b. **in presenza di sinistri:** determinazione della classe C.U. come al punto precedente e collocazione ad una delle classi corrispondenti, in base al numero di sinistri dichiarati, sulla base della Tabella delle regole evolutive della classe C.U. (vedi sezione "Rinnovo del Contratto") (es.: riprendendo l'esemplificazione di cui al punto precedente con l'evidenza di un sinistro, verrà assegnata la classe 6, ossia la classe che nella tabella delle regole evolutive corrisponde alla 4 con 1 sinistro).

Una volta determinata la classe C.U. da assegnare, si procederà alla determinazione della classe interna sulla base regole della "tabella di conversione dalla classe CU alla classe interna" di cui al punto 1 della presente sezione.

Nel caso in cui la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero sia riferita a contratti di durata temporanea, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 6.

Il Contraente deve **consegnare anche la copia del documento di circolazione che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca la reimmatricolazione, del veicolo indicato nella dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero, con targa italiana.

5. Polizza temporanea

Nel caso in cui il veicolo risulti già assicurato per una durata inferiore all'anno, il Contraente deve fornire il precedente Contratto temporaneo e il Contratto è assegnato:

- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente Contratto temporaneo;
- alla classe di merito interna sulla base di quanto previsto al punto 1.

Nel caso in cui sul Contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il Contratto dovrà essere collocato alla classe C.U. 14 e interna 6.

6. Assegnazione alla massima classe in caso di mancata presentazione della documentazione

Si procede all'assegnazione alla classe interna 10 (C.U. 18) nei seguenti casi:

Indisponibilità dell'attestazione di rischio	Assenza delle dichiarazioni che autocertificano la posizione assicurativa e, ove previsto, dell'eventuale documentazione a supporto.
Società posta in liquidazione coatta amministrativa	Assenza della dichiarazione sostitutiva dell'attestato di rischio Validità dell'attestato di rischio
Validità dell'attestato di rischio	Assenza della dichiarazione di mancata circolazione nel caso in cui l'attestato di rischio sia scaduto da oltre 15 giorni
Polizza temporanea	Mancata consegna della Polizza temporanea precedente

Si procede all'assegnazione alla classe interna 10 (C.U. 14) nel caso di veicolo già assicurato all'estero, se non vengono consegnati:

- la dichiarazione rilasciata dall'assicuratore estero
- e la copia del documento di circolazione da cui si evince la reimmatricolazione del veicolo indicato nella dichiarazione con targa italiana.

7. Revisione della classe di merito

L'assegnazione alla massima classe di penalizzazione per assenza di idonea documentazione all'atto della sottoscrizione del Contratto, è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state esibite o consegnate successivamente a quella della stipulazione del Contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data. L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Compagnia entro la data di scadenza del Contratto.

RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Assegnazione della classe di merito

Nel caso in cui venga accettata la proposta di rinnovo del rapporto assicurativo, il Contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate, a seconda che la Compagnia abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:

- con responsabilità principale, avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
- con responsabilità concorsuale, la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri uguali, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

2. Determinazione della classe di merito in base a sinistri definiti fuori periodo di osservazione

Nella determinazione della classe di merito si dovranno considerare anche eventuali sinistri definiti da altre Imprese di Assicurazione fuori periodo di osservazione, ossia:

- nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetti sinistri tardivi)
- e segnalati dalla Banca Dati attraverso una procedura automatizzata definita di "riciclo".

Questa prevede l'individuazione del soggetto/veicolo titolare del codice IUR (identificativo univoco di rischio) riportato nell'attestato di rischio e quindi la corretta riclassificazione del Contratto. Nella procedura di riciclo potranno essere considerati solo sinistri tardivi pagati entro 5 anni dalla data della loro denuncia. Eventuali richieste di informazioni sul sinistro tardivo dovranno essere indirizzate all'Impresa di Assicurazione che lo ha definito.

Tabella delle regole evolutive classi interne

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati"		
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 o più Sinistri
1E	1E	2	10
1D	1E	4	10
1C	1D	5	10
1B	1C	6	10
1A	1B	7	10
1	1A	8	10
2	1	9	10

3	2	10	10
4	3	10	10
5	4	10	10
6	5	10	10
7	6	10	10
8	7	10	10
9	8	10	10
10	9	10	10

Tabella delle regole evolutive classe CU

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 Sinistri	1 Sinistro	2 Sinistri	3 Sinistri	4 o più Sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

3. Passaggio senza seguito di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già posto a riserva sia poi eliminato come senza seguito, la Compagnia, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata:

- assegnerà il Contratto alla classe di merito alla quale sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto
- e procederà al conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.

4. Riapertura di un sinistro

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e gli venga attribuita la responsabilità principale o, in caso di responsabilità concorsuale, il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine a una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, si procederà alla ricostituzione della posizione assicurativa - secondo i criteri indicati nelle "Tabelle delle regole evolutive" con i conseguenti conguagli del premio.

5. Riscatto del sinistro

In occasione della scadenza di rinnovo il Contraente può evitare la maggiorazione della tariffa (malus) conseguente all'applicazione delle regole evolutive (vedi tabella), offrendo:

- alla Consap (limitatamente ai sinistri definiti nell'ambito della procedura di Indennizzo Diretto),
- o alla Compagnia (per gli altri sinistri)

il rimborso degli importi da essa liquidati, nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nelle annualità trascorse.

6. Aggiornamento dello stato di rischio

Nel caso in cui sia cessi il rapporto assicurativo, la Compagnia aggiornerà l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banca Dati, nel caso in cui l'eventuale sinistro:

- sia stato passato senza seguito, riaperto e successivamente imputato e/o riscattato, come descritto ai punti precedenti;
- sia stato definito, con responsabilità principale o concorsuale fuori periodo di osservazione, ossia nei 60 giorni che precedono la scadenza annuale della Polizza o dopo la sua scadenza (cosiddetto sinistro tardivo).

L'aggiornamento avrà luogo solo con riferimento a sinistri definiti entro 5 anni dalla loro denuncia.

GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE E DELLA CLASSE C.U.

Premesso che:

- in caso di sostituzione del Contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del Contratto sostituito,
- e che la sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del Contratto solo in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate), è possibile mantenere la classe di merito interna/C.U.:
- in tutti i casi in cui la sostituzione non dà luogo a variazione del proprietario, o se persona diversa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di veicolo concesso in leasing;

e nei casi particolari di cui al provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e di seguito dettagliati.

In tutti gli altri casi si procede alla stipula di un nuovo Contratto con assegnazione alla classe d'ingresso o, dove possibile, potranno essere applicate le disposizioni previste dall'articolo "cessazione del rischio".

Casi particolari - provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018

Di seguito si riportano i casi particolari per i quali è previsto il mantenimento della classe C.U. e della relativa "tabella della sinistrosità pregressa".

a) La proprietà del veicolo passa da una pluralità di soggetti a uno solo o più di essi.

Al Contratto va allegata la dichiarazione di rinuncia della classe di merito sottoscritta dal titolare o dai titolari che cedono il veicolo.

La classe C.U. e la sinistrosità pregressa saranno conservate anche:

- nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo;
- dai cointestatori cedenti, per usufruirne su un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione, o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso, oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto dovrà essere allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, relativa al veicolo ceduto e da cui si evinca la cointestazione.

b) La proprietà del veicolo viene trasferita tra coniugi o conviventi civili o di fatto.

Al Contratto va allegata la **dichiarazione di rinuncia** della classe di merito da parte del coniuge, o convivente civile o di fatto, cedente. Il coniuge o il convivente cedente potranno usufruire della classe C.U. e della sinistrosità pregressa maturata sul veicolo ceduto per un nuovo veicolo acquistato successivamente alla cessione o per altro veicolo di proprietà, in occasione della scadenza di rinnovo successiva alla cessione stessa. In tal caso oltre alla dichiarazione di rinuncia della classe di merito, al Contratto va allegata la **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà**, previsti dalla normativa vigente, ove si evinca il trasferimento di proprietà a favore del coniuge, o del convivente civilmente o di fatto.

In deroga alle disposizioni del provvedimento IVASS, è possibile conservare la classe C.U. e la sinistrosità pregressa anche nel caso in cui insieme alla variazione delle titolarità vi sia anche la variazione del veicolo.

c) Mancato buon fine della vendita

Nel caso in cui si debba riassicurare un veicolo:

- posto in conto vendita, e la cui vendita non sia andata a buon fine,
- o ritrovato a seguito di furto totale,

e nel frattempo, ai sensi di quanto riportato in premessa, il Contratto è stato sostituito per assicurare un altro veicolo di proprietà, l'avente diritto (proprietario, o se persona diversa, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing), può recuperare la classe di merito e la sinistrosità pregressa maturati al momento della messa in conto vendita o del furto.

Al Contratto va allegata:

- **dichiarazione rilasciata dal rivenditore** circa il mancato buon fine della vendita,
- la **copia del verbale di ritrovamento del veicolo**, nel caso di furto.

d) Veicolo venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale.

L'avente diritto può recuperare la classe di merito per assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello indicato nell'attestato di rischio, che risulta venduto, posto in conto vendita, demolito, esportato definitivamente all'estero o colpito da furto totale. L'operazione è ammessa nel caso in cui tali eventi si siano verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione stessa.

Se il nuovo veicolo è acquistato in leasing o con formula di noleggio a lungo termine, la norma viene applicata solo se il locatario, o l'utilizzatore, risulti registrato come intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi della normativa vigente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

Al Contratto vanno allegati i seguenti documenti:

- copia del documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, demolizione, esportazione definitiva all'estero o denuncia di furto del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
- copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.

e) Veicoli in leasing o a lungo termine

Il soggetto, utilizzatore di un veicolo in leasing o a lungo termine, che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, ha diritto a recuperare la classe di merito maturata se provvede all'acquisto di detto veicolo.

Tale facoltà è ammessa anche nel caso in cui il soggetto di cui sopra, al termine dell'utilizzo non acquisti il veicolo locato o noleggiato ma ne acquisisca uno nuovo.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia della documentazione attestante il riscatto del leasing;**
- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà,** previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca il trasferimento di proprietà, e relativamente al noleggio a lungo termine, sia constatabile, il rapporto superiore a 12 mesi.

Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo deve essere allegata anche la copia della documentazione di circolazione di detto veicolo.

f) Veicolo intestato a portatore di handicap

Il soggetto che utilizza un veicolo intestato a portatore di handicap, e che risulta regolarmente identificato come intestatario temporaneo, ai sensi delle disposizioni vigenti, da almeno 12 mesi, può recuperare la classe di merito per un nuovo veicolo intestato a suo nome.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà,** previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a suo nome del nuovo veicolo;
- **copia di analoga documentazione, relativa al veicolo intestato al portatore di handicap,** da cui si evinca la temporanea intestazione superiore a 12 mesi.

g) Trasferimento della proprietà del veicolo agli eredi

La proprietà del veicolo viene trasferita a titolo ereditario ai soggetti conviventi con il "de cuius".

L'erede o gli eredi che subentrano nella titolarità del veicolo, in alternativa, possono chiedere che allo stesso venga attribuita la classe C.U. e la sinistrosità pregressa di altro veicolo di proprietà o di proprietà di altro familiare convivente.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà,** previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'intestazione a favore del o degli eredi conviventi;
- **autocertificazione dello stato di convivenza** con il "de cuius" al momento del decesso.

h) Trasferimento della proprietà del veicolo tra Società di persone

La proprietà del veicolo viene trasferita dalla ditta individuale al titolare (persona fisica) o dalla società di persone al Socio e viceversa.

Al Contratto dovrà essere allegata:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà,** previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà.

i) Trasferimento della proprietà del veicolo tra Società

La proprietà del veicolo viene trasferita da una società di persone o capitali ad altra persona giuridica a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo d'azienda.

Al Contratto dovranno essere allegati:

- **copia del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà,** previsti dalla normativa vigente, da cui si evinca l'avvenuto trasferimento di proprietà;
- **copia dell'atto societario** da cui si evinca una delle azioni sopra descritte.

j) Mutamento della della classificazione del veicolo assicurato

Ferma l'immatricolazione del veicolo, nell'ipotesi in cui ne venga modificata la classificazione ex art. 47 codice della strada.

ASSISTENZA

SEZIONE ASSISTENZA

NORME COMUNI A TUTTE LE OPZIONI

Premessa

In questa sezione sono descritte le condizioni della prestazione facoltativa di Assistenza. Il Contraente può scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- SMALL
- MEDIUM
- LARGE

Le prestazioni sono valide solo se l'opzione scelta è espressamente richiamata in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

ASSISTENZA SMALL, MEDIUM E LARGE

Le prestazioni di assistenza sono raggruppate in tre aree: Soccorso stradale, Assistenza al veicolo e Assistenza alla persona.

Articolo 1

Cosa è assicurato

Grazie alla convenzione stipulata tra la Compagnia e la Struttura Organizzativa, sono garantite all'Assicurato, nel caso si verifichi un sinistro, le prestazioni dei servizi di assistenza elencate negli articoli che seguono, quali a titolo esemplificativo: l'intervento di un carro attrezzi, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva, la predisposizione di un mezzo adatto per il trasferimento in un centro medico adeguato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale.

In tutti i casi, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede a fornire le prestazioni.

Articolo 2

Limitazioni alla copertura

Oltre alle specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono anche le seguenti esclusioni generali, per sinistri provocati o dipendenti da:

- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici con caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di intervenire, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Nel caso in cui l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è fornita l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, conformemente all'art. 2952 cod. civ.. Il diritto alle assistenze decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro e abbia provveduto in modo autonomo ad attivare prestazioni di Assistenza.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

DOVERI DEL CONTRAENTE

A parziale deroga dell'art. 1910 cod. civ., l'assicurato che abbia già stipulato una copertura per prestazioni analoghe, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, dovrà dare comunque avviso del sinistro a ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni, pena la decadenza.

Articolo 3**Istruzioni per la richiesta di assistenza**

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa - in funzione 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'effettuazione ai seguenti recapiti telefonici:

DALL'ITALIA: al numero verde 800 828 169
DALL'ESTERO: al numero +39 02 24 12 88 95

Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:

assistenza.gruppocattolica@IMAitalia.it

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:

- targa del veicolo assicurato;
 - tipo di servizio richiesto;
 - indirizzo del luogo in cui si trova;
 - recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione dell'assistenza.
- Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato di formalizzare per iscritto la richiesta con l'integrazione di ulteriore documentazione da spedire a:

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione della prestazione; in ogni caso è sempre necessario inviare alla Struttura Organizzativa la documentazione in originale (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali richieste di rimborso delle spese effettivamente sostenute, a condizione che:

- siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa o
- siano state organizzate senza possibilità di preventivo contatto da parte dell'Assicurato con la Struttura Organizzativa a seguito di causa di forza maggiore;

devono essere inoltrate, corredate dai relativi giustificati delle spese effettivamente sostenute, a:

IMA Servizi S.c.a.r.l.
Piazza Indro Montanelli, 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)

oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: **rimborso.gruppocattolica@IMAitalia.it**

La Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.

OPZIONE TARIFFARIA RCA	SFERA AUTO		
FORMULE	SMALL	MEDIUM	LARGE
PRESTAZIONI			
SOCCORSO STRADALE			
OFFICINA MOBILE	v	v	v
TRAINO	v	v	v
RECUPERO FUORISTRADA	v	v	v
ASSISTENZA AL VEICOLO			
AUTO IN SOSTITUZIONE	v	v	v
INVIO TAXI RITIRO AUTO SOSTITUTIVA		v	v
INVIO TAXI RICONSEGNA AUTO SOSTITUTIVA			v
SUPPORTO COMPILAZIONE CAI/CID	v	v	v
INFORMAZIONI E CONSIGLI TELEFONICI	v	v	v
RISCONTRO NEGATIVO COPERTURA RCA			
INVIO PEZZI RICAMBIO	v	v	v
RECUPERO VEICOLO		v	v
RIMPATRIO VEICOLO TRAMITE PIANALE	v	v	v
AUTODEMOLIZIONE	v	v	v
ABBANDONO MEZZO ALL'ESTERO		v	v
RICHIESTA DOCUMENTI IN CASO FURTO	v	v	v
VIAGGIO PER RECUPERO VEICOLO	v	v	v
INVIO DI UN AUTISTA	v	v	v
SPESE D'ALBERGO	v	v	v
RIENTRO PASSEGGERI O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO	v	v	v
ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ	v	v	v
ANTICIPO SPESE LEGALI	v	v	v
ANTICIPO CAUZIONI PENALE E CIVILE	v	v	v
INTERPRETE A DISPOSIZIONE	v	v	v
ASSISTENZA ALLA PERSONA			
AUTONOLEGGIO A TARIFFE CONVENZIONATE			
TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI	v	v	v
INFORMAZIONI MEDICO SANITARIE	v	v	v
CONSULENZA MEDICA		v	v
ANTICIPO SPESE MEDICHE		v	v
INVIO DI AUTOAMBULANZA		v	v
RIMPATRIO SALMA	v	v	v
RIMPATRIO SANITARIO	v	v	v
TRASFERIMENTO IN CENTRO MEDICO ATTREZZATO	v	v	v
RIENTRO DAL CENTRO MEDICO ATTREZZATO	v	v	v
PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO		v	v
VIAGGIO DI UN FAMILIARE	v	v	v
ACCOMPAGNAMENTO FIGLI MINORI DI 14 ANNI O PORTATORI DI HANDICAP		v	v

v = prestata vuoto = non prestata

SOCCORSO STRADALE

Articolo 4

Officina mobile

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e valutato il tipo di guasto, la sua entità e la possibilità di effettuale la riparazione sul posto, verifica la disponibilità di un'officina mobile idonea ad intervenire sul luogo dove si è verificato il fermo e la invia per la riparazione del veicolo a seguito di:

- a) guasto che ne impedisca il movimento autonomo;
- b) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- c) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- d) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	sulla rete autostradale.	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.	ovunque.

L'officina mobile effettuerà sul posto la sostituzione dello pneumatico danneggiato utilizzando lo pneumatico di scorta in dotazione al veicolo o il kit di riparazione;

- e) montaggio delle catene da neve:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	solamente per conducenti: • di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o • con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente.		per tutti i conducenti.

Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento sul posto e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

CASI SPECIFICI

Il costo della manodopera rimane a carico della Compagnia qualora il servizio di assistenza venga erogato a favore di conducenti:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
 - con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente
- a seguito di:
- danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) o
 - necessità di montaggio delle catene da neve.

In tutti i casi sopra descritti, qualora durante l'intervento sul luogo del fermo l'operatore dell'officina mobile:

- riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo sul posto o
- fosse impossibilitato ad effettuare la riparazione sul posto per assenza dello pneumatico o del kit di riparazione

la Struttura Organizzativa procederà al traino del veicolo verso il punto di assistenza idoneo (es.: gommista in caso di danno agli pneumatici) per la rimessa in marcia del veicolo secondo quanto normato al successivo art. 5 "Traino".

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 5**Traino**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- a) guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata al veicolo che ne renda impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
- b) errato o mancato rifornimento o congelamento del carburante;
- c) rottura, smarrimento, smagnetizzazione, furto delle chiavi;
- d) dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- e) immobilizzo dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura, l'esplosione, lo squarcio e la rottura) qualora l'evento si verifichi

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	sulla rete autostradale;	fuori dal comune di residenza dell'Assicurato;	ovunque;

mette direttamente a disposizione all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainarlo:

- 1) al più vicino punto di assistenza convenzionato con la Compagnia o con la Struttura Organizzativa o
- 2) al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o
- 3) al punto di assistenza generico (officina generica) scelto dall'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	15 km	25 km	35 km

dal punto di fermo del veicolo o

- 4) alla residenza/domicilio dell'Assicurato nel raggio di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA		10 km

dal punto di fermo del veicolo con rinuncia da parte dell'Assicurato all'erogazione del secondo traino per trasportare il veicolo presso un punto di assistenza per la riparazione dello stesso.

Il costo del traino, compresa l'eventuale spesa per il ripristino del manto stradale, rimane a carico della Compagnia.

Limitatamente alle destinazioni del traino 3) e 4), qualora la distanza tra il punto di fermo del veicolo ed il punto di destinazione scelto dall'Assicurato sia maggiore alle distanze chilometriche sopra indicate, l'Assicurato dovrà pagare direttamente al soccorritore l'eccedenza chilometrica andata/ritorno a tariffa convenzionata (pubblicata sul sito istituzionale della Struttura Organizzativa) dal punto di destinazione contrattualmente previsto alla destinazione da lui scelta.

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il traino nel caso in cui il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparate (percorsi fuoristrada);
- le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

CASI SPECIFICI

Il conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente

può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura, lo squarcio, l'esplosione e la rottura) o di necessità di montaggio delle catene da neve.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 6**Recupero del veicolo fuoristrada**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	incidente	indidente, guasto, incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata	

che comporti la fuoriuscita del veicolo identificato in polizza dalla sede stradale ed il danneggiamento dello stesso in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo nell'ambito della sede stradale, rimanendo a carico della Compagnia il costo entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	euro 200 per sinistro	euro 1.200 per sinistro	

L'eventuale eccedenza rispetto al massimale è a carico dell'Assicurato secondo le tariffe ufficiali correnti; l'erogazione della prestazione potrà essere effettuata dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero del veicolo se l'evento accade durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA AL VEICOLO**Articolo 7****Auto in sostituzione**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

che comporti l'immobilizzo del veicolo:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	per un tempo uguale o superiore a 8 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione	• per un tempo uguale o superiore a 6 ore di manodopera certificate dall'officina incaricata della riparazione o • per indisponibilità dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione, certificata tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi da parte dell'officina incaricata della riparazione o • nei giorni festivi anche infrasettimanali di chiusura delle officine o • a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi	• a prescindere dalle ore di manodopera necessarie alla riparazione ("DRIVER CONTINUITY"); • a seguito di atti di vandalismo e atti dolosi in genere

mette direttamente a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa, un'autovettura di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	1.200 cc di cilindrata	• 1.200 cc di cilindrata o • 1.600 cc di cilindrata se al momento dell'evento sono presenti sul veicolo 4 persone trasportate compreso il conducente	1.600 cc di cilindrata

senza autista ed a chilometraggio illimitato per un periodo massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	7 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	10 giorni continuativi necessari alla riparazione del veicolo immobilizzato (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)	• 3 giorni continuativi ("DRIVER CONTINUITY") attivabile entro 48 ore dal momento del fermo • 10 giorni continuativi in estensione di quanto già erogato al precedente punto (1 giorno di auto sostitutiva ogni 8 ore di manodopera)

L'operatività della prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	• 2 giorni continuativi per indisponibilità dei pezzi di ricambio • 2 giorni continuativi nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse • 10 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere • 40 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo	• 20 giorni continuativi a seguito di atti vandalici e atti dolosi in genere • 60 giorni continuativi a seguito di furto rapina totale e incendio totale del veicolo

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante;
- i pedaggi in genere;
- multe e contravvenzioni;
- eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", etc ...)
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;

nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo, versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

In caso di erogazione dell'auto sostitutiva a seguito di furto o rapina totale, qualora il veicolo rubato venga

ritrovato durante il periodo di erogazione della prestazione, l'Assicurato deve darne immediato avviso alla Struttura Organizzativa e riconsegnare il veicolo assegnato entro le 24 ore immediatamente successive al momento del ritrovamento.

La prestazione opera anche nel caso di demolizione necessaria e conseguente a ritrovamento in caso di furto o rapina totale, incendio totale del veicolo.

CASI SPECIFICI

Il Conducente:

- di veicolo multiadattato e regolarmente omologato o
 - con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente
- può richiedere che la prestazione sia sostituita con il rimborso di massimo.

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	euro 200	euro 250	

previa presentazione di regolare documentazione delle spese effettivamente sostenute, per l'utilizzo di mezzi pubblici, taxi o N.C.C. (noleggio con conducente).

ESCLUSIONI

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- richiami del veicolo imposti dalla casa costruttrice;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- demolizione del veicolo, salvo quanto sopra normato.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

Articolo 8

Invio taxi per ritiro auto sostitutiva

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione prenotata a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (noleggio con conducente) per permettergli di raggiungerla.

Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	€ 50 per sinistro	una percorrenza pari a 50 km per sinistro. Su richiesta esplicita dell'Assicurato è ammessa anche una destinazione a sua scelta diversa dalla stazione di autonoleggio. Qualora la stazione di autonoleggio sia chiusa e l'assicurato sia obbligato al fermo per una notte verrà erogata la prestazione normata all'art. 20 "Spese d'albergo".

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

Articolo 9

Invio taxi per riconsegna auto sostitutiva

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve recarsi a ritirare il proprio autoveicolo riparato presso il punto di assistenza ed a seguito dell'erogazione della prestazione normata all'art. 7 "Auto in sostituzione", mette direttamente a sua disposizione un taxi o un N.C.C. (Noleggio con Conducente) per permettergli di raggiungerlo.

Rimangono a carico della Compagnia tutte le spese con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA		una percorrenza pari a 50 km dalla stazione di noleggio convenzionata.

Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

Articolo 10

Supporto alla compilazione del modulo cai/cid

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che sia impossibilitato a rivolgersi alla sua Agenzia ed a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, fornisce consulenza nella compilazione del modello CAI / CID. Il consulto non comprende indicazioni in merito all'attribuzione di responsabilità (punto 12 del modello CAI / CID).		

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 11**Informazioni di carattere automobilistico e consigli telefonici**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornisce informazioni su:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; • condizioni meteorologiche sulle strade; • informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); • informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); • informazioni legali (Nuovo Codice della Strada).	• viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane; • condizioni meteorologiche sulle strade; • informazioni automobilistiche (normative in materia RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione); • informazioni turistiche (formalità per viaggiare all'estero, traghetti, itinerari, alberghi, ristoranti, musei); • informazioni legali (Nuovo Codice della Strada); • rete dei concessionari delle case automobilistiche; • punti di assistenza convenzionati con le case costruttrici di auto; • punti di assistenza per riparazioni pneumatici; • caratteristiche tecniche dei principali modelli di veicoli venduti in Italia; • ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 12**Invio dei pezzi di ricambio**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

invia, con il mezzo più rapido e tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere ed in particolare dei pezzi di ricambio di veicoli, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione che non possono essere reperiti sul posto, sempre che gli stessi siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Rimangono a carico della Compagnia le spese di ricerca e di spedizione dei pezzi di ricambio; mentre **sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio e gli eventuali oneri doganali.**

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 13 Recupero del veicolo

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: • guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o • furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo concordato con l'Assicurato. Restano a carico della Compagnia le spese relative al trasporto, nonché quelle relative alla giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa. Se il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo recupero, la Struttura Organizzativa organizza il trasporto tenendo la Compagnia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.	

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Massimale	euro 500 IVA inclusa per sinistro e per anno assicurativo
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 14

Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: • guasto, incidente, incendio, furto anche parziale o tentato o rapina anche tentata con immobilizzo del veicolo ed un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi o • furto o rapina totali qualora il veicolo venga ritrovato nello stesso paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato organizza il trasporto del veicolo, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, dal luogo di giacenza del veicolo al luogo in Italia preventivamente concordato con l'Assicurato. Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al trasporto stesso nonché quelle relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione alla Struttura Organizzativa dell'evento Sono a carico dell'Assicurato le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori. Se il valore commerciale del veicolo dopo l'evento risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al rimpatrio fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto. L'eventuale eccedenza economica rimane a carico dell'Assicurato e la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo eccedente.		

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	L'operatività della presente prestazione, ad insindacabile valutazione della Struttura Organizzativa, viene estesa anche al caso di non riparabilità del veicolo in loco. Se la non riparabilità è dovuta all'irreperibilità dei pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha la facoltà di provvedere alla ricerca ed all'invio degli stessi in base a quanto normato all'<i>art. 12 "Invio dei pezzi di ricambio"</i>	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 15
Autodemolizione

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del veicolo a seguito: • di guasto; • di incidente; • di incendio; • di furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente; • in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46); ne organizza il recupero mediante carroattrezzi e la successiva demolizione. L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo). Al momento della consegna del veicolo l'Assicurato deve produrre la seguente documentazione: 1) originale del libretto di circolazione; 2) originale del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà; 3) targhe del veicolo; 4) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'intestatario al P.R.A.; 5) fotocopia del documento di riconoscimento valido (carta di identità o documento equivalente) dell'incaricato alla consegna del veicolo se diverso dall'intestatario al P.R.A.; 6) fotocopia del codice fiscale. In caso di assenza di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2) o 3) l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. La mancata produzione di uno o più dei documenti indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta automaticamente la decadenza del diritto all'erogazione della prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero del veicolo per la demolizione entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti. Al momento della richiesta dell'erogazione della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando la dichiarazione di presa in carico e la "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al P.R.A., alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'assicurato rende disponibili i documenti necessari alla demolizione. Sono a carico dell'Assicurato: • eventuali costi relativi all'intervento di mezzi eccezionali per il recupero del veicolo; • altri eventuali costi di deposito diversi da quelli sopra indicati; che dovranno essere pagati direttamente dall'Assicurato.		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

Articolo 16**Abbandono legale del mezzo all'estero**

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	In alternativa alla prestazione normata all'<i>art. 14 "Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale"</i>, è attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo rientro in Italia, ne organizza la demolizione ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, il trasporto del veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova per procedere successivamente alla sua demolizione. Rimangono a carico della Compagnia i costi amministrativi, quelli organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso.	

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 17**Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo**

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e a seguito di furto totale del veicolo, fornisce i seguenti documenti: • certificato cronologico, • certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso. Per erogare la prestazione l'Assicurato deve fornire alla Struttura Organizzativa: • la targa del veicolo e • l'originale della denuncia di furto totale presentata all'Autorità competente. Successivamente la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, richiederà i documenti agli uffici preposti. Una volta ottenuti li trasmetterà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'erogazione ed alla conclusione della prestazione di assistenza. Rimangono a carico della Compagnia i relativi costi.		

Estensione territoriale	La prestazione è operativa nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali

Articolo 18**Viaggio per il recupero del veicolo**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato gli mette direttamente a disposizione:

- un biglietto aereo in classe economica o
- un biglietto ferroviario in prima classe

di sola andata per consentire il recupero del veicolo:

- riparato qualora lo stesso sia rimasto fermo in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni a seguito di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata o
- ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina ed il veicolo sia in grado di circolare autonomamente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 19**Invio di un autista**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo indicato in polizza ed il conducente abbia subito lesioni tali da non poter guidare veicolo o
- furto, ritiro o smarrimento della patente di guida accaduto all'estero al conducente del veicolo indicato in polizza

mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo sino al domicilio qualora nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive.

Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 20**Spese d'albergo**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- guasto;
- incidente;
- incendio, furto anche parziale o tentato, rapina anche tentata così come riscontrabile da copia della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'autorità competente;

che comporti:

- l'immobilizzo del veicolo assicurato e
- una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte

ricerca e prenota un albergo per tutte le persone coinvolte (conducente e trasportati) organizzandogli un servizio di taxi per raggiungere la struttura ricettiva prenotata.

Rimangono a carico della Compagnia le spese di pernottamento e di prima colazione con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	euro 300	euro 600	

Sono a carico dell'Assicurato le spese relative al trasferimento verso l'albergo prenotato dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 21**Rientro dei passeggeri o prosecuzione del viaggio**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	• guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o • furto o rapina del veicolo	• guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo in Italia, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per oltre 36 ore o all'estero per oltre 5 giorni o • furto o rapina del veicolo o • forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione	

permette agli Assicurati di:

- continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o
- di rientrare al luogo di domicilio in Italia

mettendogli a disposizione:

- a) un biglietto aereo di classe economica o
- b) un biglietto ferroviario di prima classe, o
- c) un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato nel rispetto delle condizioni richieste dalla società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa con le seguenti caratteristiche:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	1.200 c.c. di cilindrata	se disponibile al momento della richiesta, di categoria equivalente a quella del veicolo assicurato con il massimo di 1.600 c.c. di cilindrata	

Sono a carico dell'Assicurato:

- le spese per il carburante;
- i pedaggi in genere;
- multe e contravvenzioni;
- eventuali coperture assicurative accessorie (azzeramento franchigie in caso di sinistro, "kasko", etc...)
- le franchigie relative alle assicurazioni facoltative;
- le penali per la ritardata riconsegna del mezzo;

nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.

Il contratto di noleggio può essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso deve essere versato direttamente dall'Assicurato al momento del ritiro del veicolo versandolo nelle forme e nei termini richiesti dal locatore, anche eventualmente con rilascio di carta di credito a garanzia.

- d) e ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa un servizio taxi qualora i mezzi di trasporto indicati nei punti a), b), c) non siano disponibili.

Rimangono a carico della Compagnia le spese per tutte le persone trasportate (conducente e altri trasportati) a bordo del veicolo con il massimo di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	euro 300	euro 1.000	

È a carico dell'Assicurato l'eventuale eccedenza rispetto al massimale indicato.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

CASI SPECIFICI

Entro i massimali sopra indicati, il Conducente:

- di veicoli multiadattati e regolarmente omologati o
- con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente può richiedere alla Struttura Organizzativa il trasferimento, tramite taxi o N.C.C. (noleggio con conducente), dal luogo di immobilizzo del veicolo fino:
 - alla propria residenza o
 - alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 22

Anticipo spese di prima necessità

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che deve sostenere delle spese impreviste a seguito di incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza a cui non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, provvede al pagamento sul posto delle fatture inerenti alle stesse determinate dalla circostanza di urgenza per conto dell'Assicurato. La prestazione viene erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'assicurato. Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare: • la causa della richiesta; • l'ammontare della cifra necessaria; • il suo recapito; • le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.		

Massimale	euro 1.500
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 23**Anticipo spese legali**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o
- fermo giudiziario o
- arresto o
- minaccia di arresto

anticipa per suo conto a titolo di prestito, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, l'onorario di un legale entro il seguente massimale:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	euro 1.000	euro 2.500	

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,
- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato;
- provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 24**Anticipo delle cauzioni penale e civile**

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di: • incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o • fermo giudiziario o • arresto o • minaccia di arresto versa per suo conto a titolo di anticipo, nel caso in cui non vi possa provvedere direttamente, la cauzione fissata dall'autorità. La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata e la prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare: • la causa della richiesta, • l'ammontare della cifra necessaria, • il suo recapito, • le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato; • provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente,		

Massimale	euro 6.000
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 25**Interprete a disposizione**

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di un interprete a seguito di: • incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo identificato in polizza o • fermo giudiziario o • arresto o • minaccia di arresto o • infortunio lo invia tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese.		

Massimale	euro 1.000
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

ASSISTENZA ALLA PERSONA**Articolo 26****Trasmissione di messaggi urgenti**

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato impossibilitato a comunicare con persone in Italia, si impegna a trasmettere i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.		

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno fermo restando il normale orario di apertura delle stazioni di noleggio convenzionate con la Struttura Organizzativa

Articolo 27**Informazioni medico - sanitarie**

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato fornisce informazioni su: • cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso; • medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali; • centri sanitari adeguati e attrezzati per la cura di proprie affezioni.		

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 28**Consulenza medica**

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che necessita di una consulenza medica a seguito di infortunio derivante da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza un consulto telefonico con i propri medici. Il servizio è gratuito e non fornisce diagnosi e/o prescrizioni. NOTA BENE: La Struttura Organizzativa non si sostituisce né al servizio di guardia medica né al servizio nazionale di emergenza gestito tramite il numero unico 112 (ex-118 per le emergenze sanitarie).	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 29**Anticipo spese mediche**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato e nel caso in cui lo stesso debba sostenere delle spese mediche impreviste a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, anticipa, per conto dello stesso, il pagamento delle fatture ad esse relative. Se l'ammontare delle fatture supera il massimale, la prestazione viene erogata solamente dopo che l'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa idonee garanzie di restituzione delle somme anticipate.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

Per l'attivazione della prestazione l'assicurato deve comunicare:

- la causa della richiesta,
- l'ammontare della cifra necessaria,
- il suo recapito,

- le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Massimale	- euro 500 per sinistro senza garanzie di restituzione, - estendibili al massimo ad euro 2.600 per sinistro previa accettazione delle garanzie da parte della Struttura Organizzativa
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 30

Invio di un'autoambulanza

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'assicurato colpito da infortunio a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza, successivamente al ricovero di primo soccorso dell'Assicurato, il suo trasporto in autoambulanza.	

Massimale	600 km di percorso complessivo andata e ritorno
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 31

Rimpatrio salma

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, a seguito di decesso dell'Assicurato causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia.

Rimangono a carico della Compagnia le relative spese entro il massimale di:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	euro 4.000	euro 5.000	

anche se coinvolti più assicurati.

Se l'erogazione della prestazione comportasse un costo complessivo maggiore rispetto al massimale indicato, la prestazione sarà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa riceverà adeguate

garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate per garantire la restituzione dell'eccedenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 32 Rimpatrio sanitario

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza, dopo averne accertate le condizioni di salute tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, il rientro dell'Assicurato al domicilio in Italia o il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra: • aereo sanitario (utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifichi in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo) o • aereo di linea classe economica, eventualmente barellato o • treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto o • autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e tutte le spese rimangono a carico della Compagnia, inclusa, ove ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa, l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio. Se la Struttura Organizzativa ha provveduto ad organizzare il rientro dell'Assicurato tenendo a proprio carico le spese, la stessa ha il diritto di richiedere all'Assicurato, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. La prestazione non è operante: • per tutte le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio o • qualora l'assicurato e i suoi familiari decidano le dimissioni volontarie contro il parere dei medici curanti.		

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 33**Trasferimento in centro medico attrezzato**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, insorta a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, lo trasporta con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute, ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa, scelto tra:

- aereo sanitario (**utilizzabile esclusivamente qualora l'evento si verifica in Paesi Europei o del Bacino Mediterraneo**);
- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 34**Rientro dal centro medico attrezzato**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato ed a seguito di:

- erogazione della prestazione normata all'art. 35 "*trasferimento in centro medico attrezzato*" e
- dimissione dal centro medico dopo la degenza

organizza il rientro dell'Assicurato al domicilio con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa ritengono più idoneo alle condizioni sanitarie del paziente scegliendo tra:

- aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, in vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e rimangono a carico della Compagnia i relativi costi, inclusi, se necessari, quelli per l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa il centro medico presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa stessa possa stabilire i necessari contatti.

La prestazione è operante quando l'evento si verifica:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	oltre 50 km dalla residenza dell'Assicurato	fuori dal Comune di residenza dell'Assicurato	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 35**Prolungamento del soggiorno**

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita a seguito di infortunio o malattia improvvisa risultante da prescrizione medica scritta, organizza il prolungamento del soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione). Rimangono a carico della compagnia i relativi costi. Al rientro in Italia l'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.	

Massimale	euro 600 per sinistro e per massimo 10 giorni successivi alla data prevista per il rientro
Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 36**Viaggio di un familiare**

È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato mette a disposizione di un familiare residente in Italia un biglietto:

- aereo in classe economica o
- ferroviario in prima classe

di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato in istituto di cura per un periodo di almeno:

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	7 giorni	5 giorni	

a seguito di infortunio causato da incidente stradale occorso al veicolo identificato in polizza.

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

Articolo 37**Accompagnamento di figli minori di 14 anni o portatori di handicap**

	SMALL	MEDIUM	LARGE
SFERA AUTO	NON OPERATIVA	È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che non sia in grado di occuparsi dei figli minori di anni 14 o portatori di handicap, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo identificato in polizza, organizza a favore: • dell'accompagnatore designato dall'Assicurato o • di un familiare residente in Italia un biglietto • aereo in classe economica • ferroviario in prima classe per raggiungere i figli minori o portatori di handicap. Successivamente la Struttura Organizzativa mette a disposizione all'accompagnatore ed ai figli minori o portatori di handicap un biglietto: • aereo in classe economica • ferroviario in prima classe per ritornare alla propria residenza in Italia.	

Erogabilità	3 volte per annualità assicurativa nell'arco delle prime 4 settimane di convalescenza
Estensione territoriale	La prestazione è operativa nei territori indicati all'art. 1 "Dove vale la copertura" della Sezione Condizioni generali di contratto con esclusione del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino
Operatività	La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno

SEZIONE PROTEZIONE LEGALE

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza)

Premessa

La gestione dei Sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG - Assicurazioni - S.p.A. Sede e Direzione Generale: Viale delle Nazioni, 9 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono Centralino: 045.8290411
- Fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449
- email per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@arag.it

Articolo 1

Oggetto della Copertura Assicurativa

Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, la Società assume a proprio carico, fino ai Massimali di:

- 5.000,00 per i casi indicati alla lettera a) dell'articolo 2 della presente sezione;
- 8.000,00 per i casi indicati alla lettera b) e c) dell'articolo 2 della presente sezione;

per Sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali, conseguenti ai casi indicati all'art. 2:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'Assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- d) il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Le spese di cui ai punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 3 "Cosa non è assicurato" per l'opzione tutela legale, lett. c).

L'Assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.

Nel caso di patrocinio di più legali, la garanzia viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 5 "Denuncia del sinistro" per l'opzione tutela legale della sezione "Cosa fare in caso di sinistro".

Articolo 2

Casi garantiti

La garanzia viene prestata in una delle seguenti forme indicate espressamente nella scheda di Polizza.

A) Protezione legale formula Basic

Le Coperture Assicurative vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing".

Vengono altresì garantiti l'Assicurato-Contrahente, come persona fisica, il coniuge, il Convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i Sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art 3 "Cosa non è assicurato" per l'opzione tutela legale, lett. e) quando il veicolo, al momento del Sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di Ebbrezza;
- b) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui **all'art. 141** del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve

essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro;

- c) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

B) Protezione legale Best

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing".

Vengono altresì garantiti l'Assicurato-Contraente, come persona fisica, il coniuge, il Convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'Assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005;
- b) il recupero danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- e) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 (cinque) giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 3 "Cosa non è assicurato" per l'opzione tutela legale, punto i);
- f) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in Polizza, sequestrato in seguito ad Incidente stradale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".
- g) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 2.500,00. La presente garanzia, in deroga all'Art. 4 - Estensione Territoriale, viene estesa ai casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello Assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del veicolo **Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".**

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa Polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE

C) Patente protetta

Le garanzie sono operanti nei confronti della persona che guidi il veicolo assicurato in polizza per la R.C. Auto per la guida del quale la persona stessa è abilitata (formula targa).

Le garanzie valgono per:

- a) **Difesa Penale.** Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
- b) **Violazioni al Codice della Strada.** Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;
- c) **Sanzioni Amministrative Accessorie.** Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e

provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada;

- d) Indennità Autoscuola (Opzione di Perdite Pecuniarie).** La Società rimborserà entro il limite di Euro 500,00 il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, **previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;**
- e) Indennità Zero Punti (Opzione di Perdite Pecuniarie).** La Società garantirà entro il limite di Euro 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. **La presente prestazione opera a condizione che:**
- l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 (dieci) punti effettivi in costanza di Polizza;
 - fornisca documentazione comprovante la sussistenza di quanto sopra e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.
- f) Errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato. Le prestazioni precedenti operano in deroga all'art. 3 "Cosa non è assicurato" per l'opzione tutela legale punto i).

Articolo 3

Cosa non è assicurato

Le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del Contraente;
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;
- e) nei casi di violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di Sostanze Stupefacenti) e dell'art. 189, comma 1 (Comportamento in caso di Incidente) del Codice della Strada;
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 2 punto B) "Protezione legale Best" lett. e) delle presenti Condizioni Particolari di Polizza;
- h) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione; i) in materia fiscale ed amministrativa;
- j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- k) per controversie con la Società.

Articolo 4

Decorrenza della garanzia

Ai fini della presente garanzia, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della Polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della Polizza.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del Contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 6 "Fornitura dei mezzi di prova e dei

documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa" per l'opzione tutela legale entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del Contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'Assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Articolo 5

Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- a) informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) **conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.**

Articolo 6

Recupero di somme

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.

Articolo 7

Arbitrato per Conflitto di Interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e ARAG sulla gestione del sinistro, sia l'Assicurato sia ARAG possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. L'Assicurato e ARAG contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti. L'Arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da ARAG, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto. Qualora l'Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2020.

CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni cui vengono prestate le garanzie facoltative C.V.T.:

- Incendio
- Furto

Le garanzie C.V.T. sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

SEZIONE GARANZIE C.V.T. INCENDIO

Articolo 1

Cosa è assicurato

La Compagnia indennizza all'assicurato i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, inclusi i pezzi di ricambio stabilmente fissati sul veicolo ed indicati in polizza, a seguito di:

- incendio;
- azione del fulmine, esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Articolo 2

Limitazioni alla copertura

Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.

La percentuale di scoperto e/o relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- **causati da semplici bruciature** non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, purché non seguito da sviluppo di fiamma;
- **determinati da dolo o colpa grave** del Contraente, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;
- **subiti dal veicolo se guidato da persona non abilitata** a norma delle disposizioni in vigore o in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, stupefacenti o psicotrope secondo quanto previsto dal codice della strada;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- **agli optional** e accessori fono-audio-visivi non di serie;
- **occorsi durante la partecipazione del veicolo a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- **occorsi in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- **occorsi a seguito di eruzioni vulcaniche**, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

FURTO/RAPINA

Articolo 3

Cosa è assicurato

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, inclusi gli accessori di serie stabilmente fissati e indicati in Polizza, a seguito di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione del furto o rapina del veicolo stesso, secondo i tipi di garanzia convenuta.

Articolo 4

Recuperi

L'Assicurato è tenuto a informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso.

RECUPERO DEL VEICOLO PRIMA DEL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Compagnia risponde dei danni a norma dell'art. 5 "Limitazioni alla copertura" e si riserva la facoltà di richiedere che venga effettuata la radiazione del veicolo.

Inoltre, all'Assicurato è richiesto di collaborare per il disbrigo delle formalità relative al trasferimento di proprietà, mettendo a disposizione i documenti necessari, sottoscrivendo procura a vendere a favore della Compagnia e agevolando le operazioni connesse.

RECUPERO DOPO IL PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato può scegliere se:

- **procedere alla vendita** del veicolo tramite la Compagnia;
- **rientrarne in possesso** restituendo l'indennizzo alla Compagnia.

In questo caso, l'Assicurato deve provvedere a rimborsare l'importo riscosso a titolo di indennizzo.

Tuttavia, se la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il prezzo di realizzo del veicolo recuperato, decurtato delle spese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartito nella stessa proporzione fra la Compagnia e Assicurato.

Articolo 5

Limitazioni alla copertura

Le garanzie possono essere convenute nella forma senza scoperto o con scoperto.

La percentuale di scoperto e/o il relativo minimo non indennizzabile sono indicati in Polizza.

Sono esclusi i danni:

- **determinati da dolo o colpa grave** del Contraente, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque **i danni da furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali**;
- **subiti dal veicolo indicato in Polizza in seguito a furto tentato o consumato** di cose non assicurate che si trovino al suo interno;
- **occorsi durante il periodo di fermo amministrativo**, salvo il caso in cui tali danni siano stati causati in area privata;
- **agli optional** e accessori fono-audio-visivi non di serie;
- **occorsi durante la partecipazione a gare** o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento, nonché a imprese temerarie o azioni delittuose;
- **occorsi in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- **occorsi a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

GARANZIE AGGIUNTIVE

SEZIONE GARANZIE AGGIUNTIVE

NORME COMUNI

Premessa

In questa sezione sono riportate le condizioni a cui vengono prestate le garanzie facoltative aggiuntive.

Il Contraente può acquistare il pacchetto LARGE.

Le garanzie Aggiuntive sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

Articolo 1

Limitazioni alla copertura

Sono esclusi dall'Assicurazione:

- **i danni determinati da dolo o colpa grave** dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;
- **i sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra**, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario seguito o meno da incendio, occupazioni militari, invasioni;
- **i sinistri avvenuti a seguito di** eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, bufere e tempeste, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività.

PACCHETTO ESTENSIONI FURTO

Articolo 2

Spese di recupero e parcheggio

In caso di furto del veicolo identificato in Polizza, la Compagnia rimborsa, **fino a concorrenza di 260 Euro per evento**, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero e il parcheggio del veicolo disposti dall'Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

Articolo 3

Intervento autoambulanze

La Compagnia assicura il rimborso delle spese documentate e richieste per il trasporto effettuato da autoambulanza dal luogo del sinistro stradale all'ospedale o a casa di cura nel caso in cui l'assicurato, il conducente o i trasportati del veicolo individuato in polizza abbiano riportato lesioni conseguenti al sinistro.

Il limite del rimborso è fissato in Euro 155 per sinistro.

Articolo 4

Soccorso vittime della strada

L'assicurazione è prestata **fino a Euro 155** per i danni materiali al veicolo in conseguenza dell'accoglimento a bordo di vittime di incidenti stradali per il loro trasporto ad un posto di soccorso medico, comprovato da una **dichiarazione del posto di soccorso stesso o da una certificazione dell'autorità di polizza** intervenuta sul luogo dell'incidente che dovrà essere presentato alla Compagnia **entro il 7° giorno** dall'avvenimento dannoso.

L'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.

Articolo 5

Danni indiretti

L'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso del veicolo identificato in polizza in conseguenza di incendio con distruzione totale del veicolo o furto senza ritrovamento dello stesso.

L'assicurazione si intende prestata sulla base di un **indennizzo di euro 11 per ciascun giorno** in cui si è avuta la predetta impossibilità d'uso, **con il massimo di 30 giorni** per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia all'impresa e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di un nuovo veicolo.

Articolo 6**Spese per sottrazione o smarrimento di chiavi**

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di avvio e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per lo sbloccaggio del sistema elettronico antifurto.

La presente garanzia è prestata fino a concorrenza di Euro 250 per evento previa presentazione di regolare fattura.

Articolo 7**Spese per la duplicazione della patente di guida**

La Compagnia, in caso di furto, incendio o smarrimento della patente di guida, si impegna a corrispondere le spese sostenute dal contraente, con un **limite di indennizzo di euro 250 per sinistro**, per la duplicazione della stessa, **previa presentazione di idonea documentazione.**

Articolo 8**Garanzia tassa automobilistica**

La Compagnia, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo Assicurato, si impegna a corrispondere la quota della tassa automobilistica corrispondente all'Assicurato al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del Sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

La garanzia non è operante per i danni determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo Assicurato e comunque i danni da Furto avvenuto con l'utilizzo delle chiavi originali.

Articolo 9**Danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate**

La Compagnia indennizza i danni subiti dal veicolo identificato in polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

La garanzia è prestata con il limite massimo indennizzabile di 260 euro per sinistro e previa presentazione di copia della denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 10**Danni ai box di proprietà**

La Compagnia si impegna a corrispondere al contraente, **fino ad un massimo di Euro 2.000 per sinistro**, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale di proprietà dello stesso adibito ad autorimessa, in conseguenza di incendio o scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell'impianto di alimentazione del veicolo.

PROTEZIONE CONDUCENTE

SEZIONE PROTEZIONE CONDUCENTE

Premessa

Le garanzie sono operanti solo se espressamente indicate in Polizza o sul certificato di Assicurazione.

Articolo 1

Cosa è assicurato

La Compagnia garantisce la corresponsione di un indennizzo nel caso in cui l'Assicurato conducente subisca:

- un infortunio parziale o totale,
- il decesso

a seguito di un evento occasionato dal veicolo indicato in Polizza, durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Il Contraente può scegliere di integrare la garanzia con le opzioni:

- diaria da ricovero;
- rimborso spese di cura per infortunio.

Limitatamente agli assicurati che si trovano alla guida di:

- autovetture,
- autoveicoli ad uso promiscuo,
- autocarri sino a 3500 kg,
- camper,

la garanzia vale anche per gli **infortuni subiti a terra** (fuori dal veicolo) durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. **Sono inoltre compresi in garanzia gli infortuni derivanti/subiti:**

- a) da annegamento;
- b) da folgorazione;
- c) da asfissia non di origine morbosa;
- d) da assideramento o da congelamento;
- e) da colpi di sole e di calore;
- f) in stato di malore o perdita di conoscenza;
- g) da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- h) da colpa grave dell'Assicurato, nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga, rispettivamente agli artt. 1900 e 1912 cod. civ.);
- i) nel salire e nel discendere dal veicolo;
- j) durante la messa in moto del veicolo;
- k) in occasione di riparazioni sulla strada di guasti sopravvenuti al veicolo o nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi passeggeri;
- l) in caso di caduta in acqua del veicolo.

La garanzia è prestata a condizione che:

- **l'Assicurato risulti in possesso, al momento dell'infortunio, della prescritta e valida patente di guida,**
- **il veicolo venga usato secondo le disposizioni vigenti ed in conformità alle indicazioni della carta di circolazione.**

L'indennizzo dovuto viene determinato sulla base delle **lesioni fisiche dirette esclusivamente ed obiettivamente constatabili, che siano conseguenza dell'infortunio.**

Nel caso in cui l'Assicurato avesse lesioni fisiche o menomazioni preesistenti al momento del verificarsi del sinistro, l'Assicurazione coprirà solo le conseguenze che si sarebbero verificate se l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente sana e integra.

Le prestazioni vengono corrisposte direttamente all'Assicurato o, in caso di suo decesso, ai beneficiari.

Articolo 2

Limitazioni alla copertura

L'Assicurazione vale per le persone di età compresa tra i 18 e gli 75 anni compiuti.

L'Assicurazione non comprende gli infortuni determinati o conseguenti a:

- a. **operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche** derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della Polizza;
- b. **azioni delittuose** compiute o tentate dall'Assicurato;
- c. **guida in stato di alterazione**, quali stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene secondo quanto previsto dal codice della strada;
- d. **uso del veicolo diverso** da quello stabilito dalla carta di circolazione;
- e. **guida del veicolo da parte di un allievo/conducente non munito della prescritta autorizzazione** e non affiancato da una persona in possesso dei requisiti previsti dalla legge;

- f. **infarti, ernie** di qualunque tipo e da qualunque causa determinate, sforzi muscolari non aventi carattere traumatico;
- g. **partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove**, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'A.C.I.;
- h. **guerre, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche**;
- i. **pratica di sport comportanti l'uso di veicoli e natanti a motore**;
- j. **eventi verificatisi a seguito di contaminazioni nucleari, biologiche o chimiche** dipendenti da atti di terrorismo;
- k. **trasmutazione del nucleo dell'atomo** provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- l. **manovre militari**, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale.

Sono in ogni caso **esclusi gli infortuni subiti da persone** che, al momento del sinistro, risultassero **alla guida del veicolo** indicato in Polizza **contro la volontà del Contraente**.

Articolo 3

Cosa non è assicurato

Non sono assicurabili le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., Parkinson, epilessia, schizofrenia, forme maniaco-depressive, stati paranoici, sindromi bipolari, Alzheimer.

Nel caso in cui tali affezioni insorgano o sopravvengano in corso di Contratto, trattandosi di aggravamento di rischio in relazione al quale la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l'Assicurazione, **la copertura infortuni si intenderà risolta dalla prima scadenza del Contratto successiva all'insorgenza dell'affezione.**

INVALIDITA' PERMANENTE

Articolo 4

Invalità permanente

La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato per infortunio totale o parziale.

L'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la percentuale accertata di invalidità permanente al netto dell'eventuale franchigia, secondo i criteri di seguito descritti.

Se l'infortunio ha come conseguenza:

- l'invalidità permanente totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;
- l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che deve essere accertato con riferimento alla tabella.

Perdita totale, anatomica o funzionale di:	%
un arto superiore	70%
una mano o un avambraccio	60%
un pollice	18%
un indice	14%
un medio	8%
un anulare	8%
un mignolo	12%
una falange del pollice	9%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito
un occhio	25%
ambedue gli occhi	100%
perdita anatomica di un rene	15%
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%
sordità completa di un orecchio	10%
sordità completa di ambedue le orecchie	40%
perdita totale della voce	30%
stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
esiti di frattura scomposta di una costa	1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di	%
una vertebra cervicale	12%
una vertebra dorsale	5%
dodicesima dorsale	10%
una vertebra lombare	10%
esiti di frattura di un metamero sacrale	3%
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme	5%

Anchilosi:	%
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20%
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera	10%
dell'anca in posizione favorevole	35%
del ginocchio in estensione	25%
della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica	15%

Paralisi completa:	%
del nervo radiale	35%
del nervo ulnare	20%
dello sciatico popliteo esterno	15%

Amputazione o perdita funzionale di un arto inferiore:	%
sopra la metà della coscia	70%
sotto la metà della coscia ma sopra il ginocchio	60%
Sotto del ginocchio, ma sopra il terzo medio di gamba	50%

Amputazione o perdita parziale di:	%
un piede	40%
ambedue i piedi	100%
un alluce	5%
un altro dito del piede	1%
una falange dell'alluce	2,5%
ernie addominali da sforzo non operabile max	10%

CRITERI SPECIFICI DI INDENNIZZABILITÀ

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto minorato, le percentuali della tabella vengono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

CRITERI PARTICOLARI DI INDENNIZZABILITÀ

Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente parziale non prevista dalla tabella, si fa riferimento ai seguenti criteri:

- se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, le percentuali vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
- se l'infortunio determina menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra e ai criteri sopra elencati, l'indennizzo è stabilito tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive, il grado di invalidità permanente viene quantificato tenendo conto della possibilità di applicare dei presidi correttivi.

MASSIMO INDENNIZZO PER LESIONI PLURIME

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Articolo 5

Franchigia su Invalidità Permanente

Le prestazioni previste per l'invalidità permanente, indipendentemente dalla somma assicurata, sono soggette all'applicazione di una franchigia del 5%. Nel caso in cui l'invalidità permanente sia di grado inferiore al 5% non si farà luogo ad alcun indennizzo.

Se l'invalidità permanente supera il 5% della totale, viene liquidato l'indennizzo solo per la parte eccedente.

Articolo 6

Invalidità specifica

I casi di invalidità permanente,

- indennizzabili a termini di Polizza,
- di grado non inferiore al 50%, accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente,
- che rendano definitivamente inabile alla guida l'Assicurato con conseguente ritiro della patente di guida, verranno indennizzati con il 100% del capitale assicurato per il caso di invalidità permanente.

ESCLUSIONI

La garanzia "Protezione Conducente" non è operante per gli assicurati:

- in possesso di patente F;
- che al momento del sinistro risultino portatori di preesistenti menomazioni o difetti fisici di grado pari o superiore al 20% pure accertato con i criteri di cui all'articolo relativo all'invalidità permanente.

Articolo 7

Decesso indipendente dall'Infortunio

Se l'Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite prima che l'indennizzo per invalidità permanente, già concordato o determinato, sia stato pagato, la Compagnia corrisponde agli eredi l'importo determinato sulla base delle risultanze mediche acquisite prima dell'avvenuto decesso.

Se l'indennizzo al momento del decesso dell'Assicurato non era ancora stato concordato, gli eredi/aventi causa hanno facoltà di dimostrare la sussistenza del diritto all'indennizzo mediante la consegna di documentazione idonea.

Articolo 8

Cumulo d'indennità

Se, dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, senza richiedere il rimborso nel caso contrario.

MORTE PER INFORTUNIO

Articolo 9

Morte

La Compagnia, in caso di decesso dell'Assicurato per infortunio, corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali.

Articolo 10

Morte presunta

Se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, **la Compagnia liquida il capitale garantito dopo 6 mesi dalla presentazione e accettazione dell'istanza di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 cod. civ..**

Se dopo il pagamento dell'indennizzo, risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile, la Compagnia ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata.

Articolo 11

Cumulo dell'indennità

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente per infortunio.

Tuttavia, se dopo il pagamento dell'indennizzo per invalidità permanente e in conseguenza dell'infortunio, l'Assicurato muore, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma assicurata per il caso morte, se questa è maggiore, senza chiedere il rimborso in caso contrario.

DIARIA DA RICOVERO

Articolo 12

Diaria da ricovero per infortunio

In caso di ricovero per infortunio dell'Assicurato in Istituto di Cura, la Compagnia corrisponde un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza.

Ai fini del calcolo dei giorni di degenza valgono le seguenti regole:

- il giorno di ingresso e dimissione vengono conteggiati come un unico giorno;
- nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici;
- saranno indennizzabili al massimo 90 giorni per evento e 120 giorni per anno assicurativo.

La Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto all'Assicurato entro 30 giorni dalla dimissione dal ricovero, su presentazione del documento attestante l'avvenuto ricovero e la copia della cartella clinica.

RIMBORSO SPESE DI CURA PER INFORTUNIO

Articolo 13

Rimborso spese di cura per infortunio

In caso di infortunio indennizzabile, la Compagnia:

- assicura il **rimborso delle spese effettivamente sostenute** per ogni sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte di spese che non risultano a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
- **e applica, per ogni sinistro relativo a ciascun Assicurato, uno scoperto del 10% con il minimo di euro 75 e il massimo di euro 250.**

IN CASO DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

La Compagnia rimborsa:

- **accertamenti diagnostici** (compresi gli onorari medici) effettuati nei 90 giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
- **onorari** del chirurgo e dei componenti l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- **rette di degenza;**
- **assistenza medica e infermieristica**, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
- **esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche**, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati successivamente alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale;
- ticket relativi alle prestazioni che precedono;
- trattamenti fisioterapici o rieducativi, limitatamente a tali spese, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

Sono inoltre comprese le spese per gli **interventi di chirurgia plastica necessari** per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica successivi all'infortunio.

Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei ticket, la Compagnia corrisponde una diaria sostitutiva di euro 50 per ogni giorno di ricovero, con il massimo di 30 giorni per anno assicurativo.

IN ASSENZA DI RICOVERO, DAY HOSPITAL O INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE

La Compagnia rimborsa gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi, le cure termali (escluse le spese di natura alberghiera) effettuati nei giorni successivi all'infortunio.

Il rimborso non potrà comunque superare il 50% della somma assicurata, e limitatamente ai trattamenti fisioterapici o rieducativi, il rimborso viene riconosciuto fino al massimo del 30% della somma assicurata.

CURE E PROTESI DENTARIE DA INFORTUNIO

La Compagnia rimborsa le cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, le protesi dentarie, escluse le rotture o i danneggiamenti di protesi preesistenti all'infortunio.

SEZIONE SINISTRI

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Premessa

Nella presente sezione sono riportate le disposizioni che disciplinano le modalità di denuncia del sinistro:

- della garanzia R.C.A.
- delle opzioni facoltative acquistabili (Assistenza e Protezione legale)
- delle garanzie C.V.T.
- delle garanzie aggiuntive
- della Protezione Conducente

Sezione RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Articolo 1

Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- **redigere** il modulo di constatazione amichevole di incidente, approvato dall'IVASS, secondo l'art. 143 della Legge;
- **fornire** tutte le indicazioni e i dati relativi sia alla Polizza che al sinistro, così come indicato nel modulo stesso;
- **presentare** la denuncia entro 3 giorni dalla data del sinistro, o dal momento in cui l'Assicurato possa farlo;
- **fornire** il più velocemente possibile tutti i documenti (compresi gli eventuali atti giudiziari) relativi al sinistro.

Se la denuncia del sinistro e la sua completa documentazione vengono presentati in ritardo o si omette di farlo, in base all' art. 1915 cod. civ. **la Compagnia ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente** in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

INCIDENTI STRADALI CON CONTROPARTI ESTERE

L'Assicurato può inoltrare richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale, provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro UE, e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della Carta Verde, oltre che al responsabile del sinistro, anche alla Compagnia con cui è assicurato il veicolo responsabile del sinistro o al suo mandatario designato nel territorio italiano.

Articolo 2

Indennizzo diretto - Modalità per la denuncia del Sinistro

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge (risarcimento diretto) e ai sensi del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, **l'Assicurato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Compagnia a mezzo:**

- **lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata a ABC Assicura C/O CATTOLICA SERVICE - Ufficio Sinistri - Casella Postale 29 - Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona.**
- **telegramma, inoltrato a ABC Assicura C/O CATTOLICA SERVICE - Ufficio Sinistri - Casella Postale 29 - Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona.**
- **e-mail inviata all'indirizzo: sinistriauto@abcassicura.it.**

Articolo 3

Gestione delle vertenze

La Compagnia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici. Può anche provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

La Compagnia ha diritto di rivalersi verso l'assicurato per le somme che abbia dovuto pagare al terzo nella misura in cui contrattualmente avrebbe potuto ridurre o rifiutare la prestazione.

DOVERI DEL CONTRAENTE

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

Sezione ASSISTENZA

Articolo 4

Disciplina delle prestazioni

In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente, o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Nel caso in cui la prestazione sia legata alla persona, l'assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa, tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse.

La richiesta di rimborso, quando autorizzata dalla Struttura Organizzativa, dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute dall'Assicurato.

NOTA BENE:

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalle Compagnia decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro e abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ogni annualità assicurativa, per un numero di volte superiore a quanto indicato negli articoli che le descrivono al punto "Erogabilità".

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.

Sezione PROTEZIONE LEGALE

Articolo 5

Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi di ogni Sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato.

L'Assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'Assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R.: rinnova all'Assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del legale.

Qualora tuttavia l'Assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con la Società Gestionaria.

Articolo 6

Gestione del caso assicurativo

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 5, sempreché le pretese dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del Legale nominato.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria. L'eventuale nomina di un Consulente Tecnico di Parte o di un Perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. La Società Gestionaria, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Sezione CORPI VEICOLI TERRESTRI

Articolo 7

Modalità per la denuncia di sinistri

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

a. **compilare la denuncia di sinistro indicando:**

- data, luogo e cause del sinistro,
- con la descrizione del fatto,
- con la precisazione delle conseguenze
- e con l'indicazione di eventuali testimoni;

b. **inviare** le stesse alla Compagnia **entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'Assicurato ne abbia avuto la possibilità;

c. **indicare il luogo dove è custodito il veicolo;**

d. allegare **copia della denuncia** fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.

L'Assicurato, salvo che per le riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, **deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo** prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia della Compagnia.

Articolo 8

Riparazioni - sostituzioni in natura delle cose danneggiate

La Compagnia può scegliere tra le seguenti opzioni:

- far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al veicolo danneggiato,
- sostituire il veicolo stesso invece di pagare l'indennizzo,
- subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Articolo 9

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro e il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in base alla quotazione di Infocar per i veicoli in esso compresi, per i veicoli di altra natura si farà riferimento alle riviste specializzate.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Nel caso in cui il beneficiario dell'indennizzo sia una Compagnia di leasing e l'importo assicurato sia comprensivo di I.V.A. l'indennizzo liquidabile alla società di leasing comprenderà anche l'ammontare dell'I.V.A. solo nel caso di cessione del credito al locatario.

DEGRADO COMMERCIALE

Al momento del sinistro si dovrà tener conto del degrado commerciale delle sue parti, in rapporto al loro valore di listino.

ESCLUSIONI

- danni derivanti da privazione d'uso;
- danni derivanti da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa;
- spese di ricovero del veicolo danneggiato;
- spese sostenute per il trasporto e il traino;
- spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'Assicurazione copre soltanto una parte del valore del veicolo, la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Articolo 10

Scoperto

Quando la garanzia è convenuta con scoperto, la Compagnia corrisponde all'Assicurato la somma liquidabile a termini di Polizza sotto deduzione dello scoperto con il relativo **eventuale minimo non indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.**

Articolo 11

Liquidazione dei danni - nomina dei periti

La liquidazione del danno viene effettuata mediante accordo tra le parti.

Ciascuna delle parti ha tuttavia, la facoltà di nominare un perito regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Periti Assicurativi al fine di determinare l'ammontare del danno.

In caso di disaccordo tra i periti di parte in merito alla quantificazione, si procede alla nomina di un terzo perito individuato di comune accordo.

Se non c'è accordo sull'individuazione del terzo perito, si ricorre, per la nomina, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'agenzia cui è assegnato il Contratto.

I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria, entro e non oltre 90 giorni dal momento in cui hanno ricevuto l'incarico. Nel caso in cui non venga rispettato tale termine l'incarico ai periti si intende tacitamente revocato e le parti si impegnano a nominare nuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicano le regole indicate in precedenza.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente e anche nel caso in cui non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio perito e la metà delle spese conseguenti all'eventuale nomina di un terzo perito.

Articolo 12

Pagamento dell'indennizzo

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo, viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta di risarcimento.

Nel caso di danno parziale (esempio: furto con asportazione di parti del veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di atti vandalici) a richiesta della Compagnia, **l'Assicurato dovrà produrre la fattura d'acquisto dei pezzi di ricambio o l'eventuale ricevuta dei pezzi usati** recuperati presso un centro di rottamazione veicoli.

Nel caso di danno totale:

A. PER LA GARANZIA INCENDIO

A richiesta della Compagnia, **l'Assicurato deve fornire copia del verbale dei vigili del fuoco**, se intervenuti, o dichiarazione di altra autorità.

B. PER LA GARANZIA FURTO

L'Assicurato deve fornire alla Compagnia i seguenti documenti:

1. **estratto cronologico generale del P.R.A.** o libretto di circolazione relativi al veicolo rubato;
2. **copia della ricevuta rilasciata dai sistemi informatici ACI** contenente il codice di accesso per la visualizzazione del certificato di proprietà digitale (CDPD) con inserita la dichiarazione di perdita di possesso del veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.;
- e, relativamente ai veicoli non iscritti al P.R.A., **copia del certificato di avvenuta cessazione dalla circolazione** per perdita di possesso rilasciata dalla Motorizzazione;
3. **procura notarile a vendere in originale**, nonché la fattura d'acquisto e/o la carta di circolazione rilasciata da Stato estero quando tali documenti siano necessari per effettuare la valutazione del danno;
4. **dichiarazione d'impegno a estinguere il debito con l'erario** in caso di ritrovamento del veicolo, o a rientrare in possesso del veicolo con restituzione dell'indennizzo;
5. documentazione riguardante la **cancellazione del provvedimento di fermo amministrativo** qualora lo stesso fosse stato trascritto sul certificato di proprietà;
6. **tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali e duplicati del veicolo.**

Sezione GARANZIE AGGIUNTIVE

Articolo 13

Denunce di Sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve:

- **fornire** alla Compagnia, entro 3 giorni o appena ne abbia la possibilità, tutte le indicazioni riguardo data, luogo e causa dell'incidente, precisandone le conseguenze ed indicando gli eventuali testimoni;
- **indicare** il luogo dove è custodito il veicolo;
- **allegare**, per talune prestazioni, copia della denuncia fatta alla Pubblica Autorità e vistata dalla stessa.

Articolo 14

Liquidazione dei danni e pagamento dell'Indennizzo.

La Compagnia s'impegna a formulare un'offerta, o a comunicare i motivi del rifiuto, entro 30 giorni dalla data di completamento dell'istruttoria della pratica, ossia della conclusione di tutte le attività di verifica e accertamento legate al sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo, che per talune prestazioni prevede la presentazione della fattura o della ricevuta fiscale, **viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il cliente ha accettato l'offerta**

di risarcimento.

Sezione PROTEZIONE CONDUCENTE

Articolo 15

Denuncia dell'infortunio e oneri relativi

La denuncia del sinistro deve contenere:

- l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato;
- la dettagliata descrizione sulle modalità di accadimento;
- il certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

L'Assicurato si impegna a:

- collaborare per consentire le indagini necessarie;
- autorizzare il proprio medico curante a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni.

L'Assicurato o, in caso di morte i suoi familiari o i suoi eredi, devono consentire alla Compagnia di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del cod. civ..

Articolo 16

Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato in caso di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato o, nel caso in cui siano impossibilitati a farlo, i loro familiari, devono **comunicare per iscritto** all'agenzia a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia stessa, il verificarsi di ogni sinistro, **entro tre giorni** dal momento in cui l'infortunio si è verificato o essi ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 cod. civ..

Articolo 17

Pagamento dell'Indennizzo

La Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro un termine massimo di trenta giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento. **Rimborso spese di cura per infortunio** Il rimborso viene effettuato dalla Compagnia a guarigione clinica avvenuta su presentazione dei documenti giustificativi (fattura o ricevuta del medico, ricevute del farmacista, documenti giustificativi dell'istituto di cura nel quale ha avuto luogo il ricovero e simili).

La domanda per il rimborso di queste spese con i documenti giustificativi deve essere presentata alla Compagnia, entro il 30° giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica e/o la degenza.

Sono comunque escluse dal rimborso le spese sostenute dall'Assicurato per visite medico legali non richieste dalla Compagnia ai fini della liquidazione del sinistro.

La Compagnia restituisce gli originali dei documenti giustificativi delle spese, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Se l'Assicurato ha presentato a terzi l'originale delle notule, delle distinte, delle ricevute e delle fatture per ottenerne il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto a termini del presente Contratto, previa presentazione di copia del documento giustificativo a dimostrazione delle spese sostenute, **al netto di quanto a carico dei predetti terzi.**

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia in euro, applicando il tasso ufficiale di cambio B.C.E. rilevato nel giorno dell'ultimo pagamento sostenuto.

Articolo 18

Controversie in merito alla determinazione dell'Indennizzo

Qualora tra la Compagnia e l'Assicurato insorgano divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni subite, sulla durata dell'inabilità o sull'entità dei postumi permanenti conseguenti ad infortunio, la determinazione di tali aspetti può essere demandata ad un collegio di tre medici.

L'incarico ai medici deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione degli stessi la documentazione eventualmente acquisita dalle parti.

Ogni parte designa il proprio consulente medico mentre il terzo viene designato di comune accordo e deve essere scelto tra i consulenti medici legali.

Qualora, tuttavia, non vi sia accordo sull'individuazione del terzo medico, quest'ultimo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici del luogo ove deve riunirsi il Collegio, o da chi ne fa le veci.

Tale luogo coincide con il comune ove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio medico; tale decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente ed anche qualora il proprio consulente medico non l'abbia sottoscritta. Ciascuna parte sostiene le spese e la remunerazione conseguenti alla nomina del medico da essa designato e la metà delle spese e della remunerazione del terzo medico.

Articolo 19

Diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione, *art. 1916 cod. civ.*, verso i terzi responsabili dell'infortunio.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)

Sfera Auto

La Società **Abc Assicura S.p.A.** con sede in Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona (VR), **quale Titolare dei trattamenti sotto indicati**, premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati¹, cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni.

In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell'interessato.

DATI E FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati personali identificativi², se necessario le immagini e/o video, dati amministrativi, contabili e fiscali, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari, se richiesto da una norma di legge, e dati relativi alla salute, qualora siano necessari per la corretta esecuzione del contratto o per dar seguito a prescrizioni impartite da disposizioni normative, relativi all'interessato o a terzi³, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali:

1. **per finalità assicurative del Titolare** e quindi per l'adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali correlati all'attività assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali e conseguenti all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l'attività liquidativa, riassicurativa e di coassicurazione, ovvero l'accesso a banche dati legittimamente accessibili (quali ad esempio quelle per la valutazione economico/finanziaria del cliente). I dati forniti potranno essere utilizzati per dare attuazione ad obblighi normativi (quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antiterrorismo, antifrode, e vigilanza assicurativa) a cui è soggetto il Titolare, oltre che per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare e/o di terzi soggetti (es. coobbligati, altre società del Gruppo, etc.), anche per la gestione di contenziosi e pre-contenziosi, in sede giudiziale, amministrativa, stragiudiziale, negoziale, etc...
2. **per finalità di marketing diretto nella modalità del "soft spam"**⁴ effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare, così da far conoscere prodotti/servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati con l'obiettivo di offrirLe la migliore offerta assicurativa, salvo opposizione⁵ esercitabile dall'interessato.

Previo consenso facoltativo e specifico dell'interessato:

3. **per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto⁶, ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente.
4. **per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell'interessato in base all'analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche.
5. **per l'invio per finalità di marketing, effettuato dal Titolare**, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, **di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche** (editoria, *automotive* servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, *information technology*, telecomunicazioni, trasporti, energia).

¹ se gli interessati risultano essere persone diverse, anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;

² quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, indirizzo, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;

³ quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati limitatamente alle finalità assicurative;

⁴ invio di posta elettronica senza il previsto consenso per promuovere beni o servizi collegati e simili già venduti al cliente;

⁵ cfr paragrafo "Diritti dell'interessato";

⁶ di cui all'art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare - tramite operatore o anche mediante l'utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web;

6. **per finalità di *marketing* di altre Società del Gruppo, nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate al punto 5) ai quali il Titolare potrà comunicare i dati.** Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di *marketing* (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale), per le quali riceverà dagli stessi, quali Titolari Autonomi di trattamento una separata informativa.

MODALITA' DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti autorizzati, anche in qualità di Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza.

I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dal Titolare, in conformità della normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

1. per finalità assicurative per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
2. per finalità di *marketing*, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 36 mesi dal momento dell'acquisizione del consenso;
3. per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta del dato.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per l'effettuazione di adempimenti, ad altre società del Gruppo Cattolica nonché ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, *broker*, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, CONSOB, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell'eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, e di informazione commerciale, e di archiviazione documentale etc...

I dati possono essere conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica sulla base di un interesse legittimo a trasmettere dati personali a fini amministrativi interni.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale, con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del Titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (ad esempio trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE).

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail dpo@cattolicaassicurazioni.it, espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE.

L'interessato può avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo. Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento, la revoca del consenso laddove prestato facoltativamente o può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo (Garante italiano per la protezione dei dati personali, <https://www.garanteprivacy.it/>).

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Con riferimento ai dati conferiti per il trattamento di cui al punto 1 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" si segnala che, sebbene il trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi pre-contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il consenso dell'interessato con esclusivo riguardo al trattamento di dati particolari necessari all'instaurazione ed alla gestione del rapporto assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell'interessato, potrebbe comportare l'impossibilità per il Titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti.

Per il trattamento di cui al punto 2 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento", "soft spam" fondato sul legittimo interesse del Titolare, è possibile esercitare, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia.

Per i dati conferiti per le finalità di cui ai punti 3, 4, 5, 6 del paragrafo "Dati e finalità del trattamento" la prestazione del consenso è facoltativa, ma in difetto il Titolare, le altre società del Gruppo Cattolica ed i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate non potranno dar corso alle operazioni di trattamento ivi descritte.

Si precisa che:

- per i trattamenti facoltativi di cui ai punti 3, 4, 5, 6 è possibile esercitare, in ogni momento il diritto di revoca del consenso, con le modalità esplicitate al paragrafo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività sopradescritte, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- fermo quanto indicato nel paragrafo "Modalità di Trattamento e tempi di conservazione" detti consensi facoltativi vengono meno solo a seguito di revoca del consenso dell'interessato.

Il Titolare r.l.p.t.